



Spett.le
ARPAE – Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ferrara
ferrara@pec.arpae.it

**Unione dei Comuni Valli e Delizie – Settore Programmazione
Territoriale**
protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell' art. 9 del D.lgs. 190/2024 per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico di energia elettrica (BESS) di potenza in immissione/prelievo pari a 100MW e capacità di accumulo pari a 800MWh, denominato "Portomaggiore", e localizzato nel comune di Argenta (FE).

*Riscontro al verbale della seconda seduta della Conferenza di Servizi del 23 luglio 2026
e alle relative richiesta integrazioni*

ARPA EMILIA ROMAGNA
Servizio autorizzazioni e concessioni di Ferrara

Prot. 27/07/2026.0137372.U,

UNIONE dei COMUNI VALLI E DELIZIE - Servizio
Programmazione Territoriale

Prot. 24/07/2026.0135597.E

La società Portomaggiore BESS S.r.l. (di seguito "**Scrivente**"), con sede legale in Piazza Ettore Troilo 27, 65127 Pescara (PE) , trasmette la presente nota in riscontro al verbale della seconda seduta della Conferenza di Servizi tenutasi in data 23 luglio 2026, trasmesso da ARPAE con nota prot. 27/07/2026.0137372.U, e alla richiesta di chiarimenti formulata dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie con prot. 24/07/2026.0135597.

Al fine di agevolare la lettura della documentazione integrativa e di chiarimento prodotta, il documento è suddiviso in sezioni corrispondenti ai contributi pervenuti nell'ambito delle consultazioni; le sezioni a loro volta sono suddivise in paragrafi corrispondenti alle singole richieste di integrazione o approfondimento (in rosso); a ciascuna richiesta segue la relativa risposta e/o il rimando alla documentazione tecnico-specialistica allegata.

Gli approfondimenti che hanno richiesto elaborati cartografici o analisi più complesse sono stati sviluppati all'interno di documenti specifici, ai quali la presente relazione rimanda puntualmente, come schematizzato di seguito.

PORTOMAGGIORE BESS S.r.l., Piazza Ettore Troilo 27, 65127 Pescara (PE)
P.IVA 02389700689 nrgbess3@pec.it

Tabella **Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato.**-1. Elenco degli elaborati aggiornati, integrativi e di approfondimento allegati alla presente relazione

Elaborati aggiornati	Codice elaborato
Elaborato di dettaglio viabilità	AMB08R02
Layout generale impianto BESS con verifica distanze	PD02_47
Planimetria generale IPRIPI	PD02_50
Relazione redatta ai sensi 1373/2011 - presismica	PD02_52
Elaborato di dettaglio viabilità	PD02_53
Modulo 1 – Titolo edilizio o istanza di conferenza di servizi preventiva	AMM20_REV01
Modulo 2 – Relazione tecnica di asseverazione di titolo edilizio o istanza	AMM21_REV02

1. Riscontro a tematiche riferibili al Verbale ARPAE con nota prot. 27/07/2026.0137372.U

Nota verbale 1 (pag. 6). [...] **L'Unione dei Comuni Valli e Delizie** esprime perplessità in merito alla richiesta della ditta proponente di ri-autorizzare degli interventi già approvati in altra sede con società diversa.

(i) Delimitazione del thema decidendum: l'osservazione dell'Unione investe, in realtà, due questioni distinte, che si ritiene necessario tenere separate: da un lato, la possibilità che l'Autorizzazione Unica da rilasciarsi alla Scrivente ricomprenda opere di rete già autorizzate ad altro soggetto; dall'altro, la prospettata subordinazione temporale dell'avvio dei lavori del Progetto all'avvio dei lavori della Stazione Elettrica.

La prima questione è oggetto del presente paragrafo; la seconda, di natura affatto diversa, è trattata al successivo § 2.1, cui si rinvia integralmente.

(ii) Non si tratta di "ri-autorizzazione": quanto alla prima, si osserva anzitutto che la formulazione impiegata — "ri-autorizzare" — non descrive correttamente l'oggetto dell'istanza.

Ciascuna Autorizzazione Unica produce effetti esclusivamente nei confronti del soggetto cui è intestata e in funzione dello specifico stallo di connessione assegnato da Terna S.p.A. al medesimo: non si è dunque in presenza della reiterazione di un unico effetto amministrativo già prodotto, bensì della coesistenza di titoli autonomi, ciascuno idoneo a legittimare il proprio destinatario e nessuno idoneo a legittimarne altri. In assenza di un titolo proprio, la Scrivente non sarebbe legittimata a realizzare né a esercire alcuna delle opere di rete individuate nella propria STMG, quand'anche opere in tutto o in parte coincidenti risultino autorizzate a terzi.

Il rilascio del titolo in favore della Scrivente non determina, per converso, alcuna interferenza con la sfera giuridica di EG Dante S.r.l., i cui provvedimenti restano pienamente efficaci e impregiudicati.

(iii) La titolarità del diritto-onere in capo alla Scrivente: come già diffusamente rappresentato nella nota in riscontro alle osservazioni in merito alle opere di connessione alla rete elettrica nazionale, trasmessa in data 05/06/2026 — alle cui argomentazioni, qui integralmente richiamate, si fa rinvio — in forza della STMG n. 202402342 e ai sensi del combinato disposto della Deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) e degli artt. 1-quater, 4 e 4-bis del D.Lgs. 28/2011, la Scrivente è titolare del diritto-onere di conseguire i titoli abilitativi alla realizzazione e all'esercizio delle opere di rete ivi identificate.

Tale titolarità non è elisa né consumata dalla previa autorizzazione delle medesime opere in capo a terzi nell'ambito di autonomi procedimenti. Si osserva che l'Unione, pur avendo ricevuto la predetta nota, non ne ha controdedotto nel merito alcuna delle argomentazioni.

(iv) Il principio di concentrazione e l'unitarietà del titolo: L'art. 9 del D.Lgs. 190/2024 prevede che l'Autorizzazione Unica sia rilasciata a valle di un procedimento unico, comprensivo — ove occorrente — delle valutazioni ambientali di cui al Titolo III, Parte Seconda, del D.Lgs. 152/2006, al quale partecipano in Conferenza di Servizi tutte le amministrazioni interessate. La disposizione si colloca in rapporto di continuità con l'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e ne conserva la ratio: assicurare che la costruzione e l'esercizio dell'impianto, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili per la connessione alla rete, siano assoggettati a un procedimento autorizzativo unitario, idoneo a ricomprendere tutti gli elementi funzionalmente necessari alla realizzazione e al corretto esercizio dell'impianto.

Tale assetto è stato ripetutamente confermato dal Giudice amministrativo. Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza 19 ottobre 2021, n. 7021, ha affermato che l'Autorizzazione Unica costituisce il provvedimento finale di un procedimento nel quale *convergono tutti gli atti* di autorizzazione, di valutazione e di assenso afferenti ai campi dell'ambiente, della tutela del paesaggio, dell'urbanistica, dell'edilizia e delle attività produttive. Il medesimo Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza n. 2245/2022, nel ricostruire il quadro normativo in materia, ha individuato quali principi cardine il *favor* dell'ordinamento internazionale ed euro-unitario per le fonti rinnovabili e la conseguente esigenza di semplificazione dei relativi procedimenti autorizzatori, richiamando la costante giurisprudenza costituzionale in materia.

(v) L'inutilità di un titolo che non ricomprenda le opere di connessione: Il profilo assume rilievo dirimente. Il T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. I, con sentenza 6 maggio 2025, n. 404, ha espressamente affermato che *"né avrebbe utilità una autorizzazione che tali opere di connessione non ricomprenda"*. È esattamente la fattispecie qui in esame: un provvedimento limitato al solo impianto di accumulo, privo di copertura sulle opere di rete individuate nella STMG n. 202402342, sarebbe un titolo inidoneo a consentire alla Scrivente di perfezionare la connessione e, dunque, di conseguire il risultato cui il procedimento è preordinato — con conseguente vanificazione della funzione stessa dell'istituto.

(vi) I principi generali del T.U. FER: L'art. 2 del D.Lgs. 190/2024 informa i regimi amministrativi in materia ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e proporzionalità (comma 1), qualifica gli interventi come di pubblica utilità, indifferibili e urgenti (comma 2) e li assoggetta ai principi di celerità, **non aggravamento degli oneri**, risultato, fiducia, buona fede e affidamento (comma 3). Un'impostazione che precluda alla Scrivente il conseguimento del titolo sulle opere di rete necessarie alla propria connessione, per la sola circostanza che opere coincidenti siano state autorizzate a terzi, si porrebbe in contrasto con ciascuno di tali principi, imponendo un aggravamento privo di base normativa e frustrando l'affidamento riposto dalla Scrivente nella scansione procedimentale di legge.

Non può in senso contrario invocarsi l'art. 2, comma 4, del medesimo decreto, il quale preclude alle amministrazioni di richiedere dichiarazioni, segnalazioni, comunicazioni o autorizzazioni *"già in possesso dei medesimi soggetti"*: la disposizione è dettata a tutela dell'operatore economico e si riferisce ai titoli già posseduti dal soggetto istante, non a titoli

intestati a terzi, che per definizione non sono nella disponibilità giuridica della Scrivente e non la abilitano ad alcunché.

(viii) La prassi delle amministrazioni procedenti: la soluzione qui richiesta corrisponde a una prassi ormai diffusa presso le Autorità procedenti, statali e regionali, che hanno ripetutamente ricompreso le medesime opere di connessione condivise nel perimetro di distinti provvedimenti rilasciati a proponenti diversi, senza che ciò determini unificazione dei procedimenti né conflitto tra titoli. In sede ministeriale, l'orientamento è stato espresso con l'Interpello MASE n. 195992 del 28/10/2024 e ribadito con l'Interpello MASE prot. n. 108770 del 21/05/2026, nel quale il Ministero ha chiarito che l'opera connessa deve essere oggetto di valutazione *volta per volta nell'alveo del singolo progetto che la richiama*, così da evitare che l'esito dell'istanza risulti compromesso ove il proponente capofila non prosegua l'iniziativa o sia destinatario di provvedimento negativo.

Il medesimo orientamento ha poi trovato attuazione in sede provvedimentale nei precedenti che si illustrano nei paragrafi che seguono.

(ix) Autorizzazione ricorrente delle medesime opere di connessione condivisa in favore di proponenti distinti e non collegati

Ai fini dell'istruttoria assume particolare rilievo l'esame di alcuni precedenti provvedimenti adottati dalla Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia, tutti riferiti ad impianti che condividono il collegamento alla Stazione Elettrica RTN a 150 kV denominata "Valle" (Ascoli Satriano - FG) mediante il medesimo schema di connessione su stallo condiviso e che interessano le medesime opere di rete verso le SE RTN "Melfi", "Deliceto" e "Piscioli".

L'analisi coordinata dei provvedimenti evidenzia le modalità con cui l'Amministrazione ha disciplinato, nell'ambito di distinti procedimenti autorizzativi, le opere di connessione comuni al medesimo cluster elettrico.

1. Determinazione dirigenziale n. 174 del 1° luglio 2025

Con la Determinazione n. 174/2025 la Regione Puglia ha autorizzato la costruzione e l'esercizio dell'impianto agrivoltaico denominato "ASC03", nonché le relative opere di connessione. Per quanto qui rileva, il dispositivo del provvedimento ricomprende espressamente:

- il cavidotto interrato, con alcuni tratti in TOC, di collegamento tra la SE RTN a 150 kV "Valle" e la SE RTN a 380/150 kV "Melfi";
- il collegamento RTN in cavo a 150 kV tra la SE RTN "Valle" e la SE RTN a 380/150 kV "Deliceto", con l'espresso richiamo alla circostanza che tale collegamento risulta "già autorizzato ad altra Società con D.D. n. 176/2021";
- le opere ed infrastrutture strettamente funzionali ai predetti collegamenti.

Sotto il profilo istruttorio assume rilievo il fatto che il provvedimento autorizza un insieme organico di opere di rete, comprendendo anche un collegamento RTN già oggetto di un precedente titolo autorizzativo rilasciato nell'ambito di un diverso procedimento.

2. Determinazione dirigenziale n. 129 del 28 maggio 2026

La Determinazione n. 129/2026 richiama, nelle proprie premesse, la Soluzione Tecnica Minima Garantita (SMTG) del 12 dicembre 2022 (codice di rintracciabilità 202202154), nella quale Terna individua quale soluzione di connessione il collegamento in antenna sulla SE RTN "Valle", mediante condivisione dello stallo con altre iniziative, subordinatamente alla realizzazione:

- del collegamento RTN in cavo tra la SE "Valle" e la SE RTN "Deliceto";
- del collegamento RTN tra la SE "Valle" e il futuro ampliamento della SE RTN "Melfi".

Il provvedimento dà inoltre espressamente atto dell'avvenuta autorizzazione dell'ampliamento della SE RTN "Melfi" mediante la Determinazione dirigenziale n. 174 del 1° luglio 2025.

Nel dispositivo, ed in particolare all'art. 1, comma 1, vengono autorizzate le opere di connessione funzionali all'iniziativa di Margherita S.r.l., ricomprendendo nuovamente le medesime infrastrutture di rete già considerate nel precedente provvedimento n. 174/2025.

L'esame congiunto della Determinazione n. 174/2025 e della Determinazione n. 129/2026 evidenzia pertanto che le medesime opere di connessione risultano richiamate e autorizzate nell'ambito di distinti procedimenti riferiti a differenti soggetti proponenti, in coerenza con la configurazione della soluzione di connessione condivisa individuata dal gestore della rete.

Le opere di connessione alla RTN vengono considerate quali infrastrutture appartenenti al medesimo schema di connessione condivisa e, in quanto tali, vengono richiamate o ricomprese nei diversi procedimenti autorizzativi anche quando risultano già oggetto di precedenti titoli rilasciati nell'ambito di distinti procedimenti amministrativi.

I provvedimenti evidenziano inoltre che la Regione distingue costantemente tra l'avvenuta definizione dell'istruttoria concernente le opere di rete e l'individuazione del soggetto titolare dell'autorizzazione o eventualmente incaricato della loro realizzazione, prevedendo, ove necessario, successivi provvedimenti di adeguamento senza riapertura dell'istruttoria tecnica sulle opere già esaminate.

Nel complesso, tali precedenti costituiscono elementi istruttori rilevanti ai fini della valutazione della possibilità di ricomprendere, nell'Autorizzazione Unica della Scrivente, le medesime opere di connessione già autorizzate in favore di EG Dante S.r.l., secondo un'impostazione già applicata dalla Regione Puglia nell'ambito del medesimo cluster di connessione

i. Il precedente del MASE: Decreto Direttoriale n. 83 del 21 aprile 2026

Un ulteriore precedente è costituito dal Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 83 del 21 aprile 2026, che si allega alla presente istanza.

Con tale provvedimento il MASE ha integrato un proprio precedente decreto (D.D. n. 55/56/2025 del 18 agosto 2025), dal quale era stata inizialmente stralciata la parte di progetto relativa all'ampliamento della Stazione Elettrica RTN "Bisaccia" e ai relativi raccordi aerei, in quanto tali opere risultavano già autorizzate, nell'ambito di un distinto procedimento, in favore di altra società (D.D. n. 55/52/2025 del 7 agosto 2025).

Di seguito un estratto:

*VISTA la nota prot. n. 0231735 del 18 settembre 2025 acquisita in pari data al prot. MASE n. 0171664 con cui il Proponente ha richiesto a questa Amministrazione di essere autorizzato anche alla realizzazione della parte di progetto relativa all'all'ampliamento della SE di Trasformazione della RTN a 380/150 kV "Bisaccia", tramite la nuova SE di trasformazione 380/36 kV da collegare in entra-esce sulla esistente linea 380 kV "Bisaccia-Deliceto" mediante i due relativi raccordi aerei a 380 kV, già oggetto di stralcio, **in quanto l'incertezza circa i tempi di esecuzione delle attività di realizzazione delle citate opere di connessione da parte della prima società (autorizzata col D.D. n. n. 55/52/2025 del 7 agosto 2025) rischia di pregiudicare il rispetto da parte del Proponente degli obblighi assunti in riferimento al MACSE;***

RITENUTO, pertanto, di accogliere la richiesta del Proponente di essere autorizzato anche alla realizzazione delle opere già oggetto di stralcio (dal menzionato D.D. n. 55/56/2025 del 18 agosto 2025), alla luce del fatto che il progetto di tali opere era stato già valutato positivamente durante la conferenza di servizi e che la procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio già espletata aveva riguardato la totalità delle aree interessate dal progetto;

Su istanza motivata della società proponente (S2SE Cinque S.r.l.), che ha rappresentato come l'incertezza circa i tempi di esecuzione delle opere da parte della prima società autorizzata rischiasse di pregiudicare il rispetto, da parte della stessa S2SE Cinque S.r.l., degli obblighi assunti nei confronti del gestore di rete, il MASE ha accolto la richiesta ed ha rilasciato, con il Decreto n. 83/2026, l'autorizzazione integrativa in favore del secondo proponente per le medesime opere già autorizzate al primo, sulla base delle seguenti circostanze, espressamente richiamate nelle premesse del decreto:

- il progetto delle opere in questione era già stato valutato ed approvato dalle Amministrazioni e dagli Enti coinvolti nella medesima Conferenza di Servizi relativa al secondo proponente;
- la procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, già espletata, aveva riguardato la totalità delle aree interessate dal progetto, incluse quelle relative alle opere oggetto di stralcio.

Il MASE ha quindi ritenuto di poter autorizzare le medesime opere di connessione a due proponenti differenti confermando così, anche in sede statale, il medesimo principio applicato dalla Regione Puglia nei precedenti richiamati al paragrafo che precede: la titolarità di un'opera di rete condivisa, già autorizzata in favore di un soggetto terzo, non preclude — anzi, in presenza di un'istruttoria già completa sul punto, giustifica — l'emissione dell'Autorizzazione Unica in favore di altro proponente che di quella stessa opera necessiti per la connessione del proprio impianto alla RTN.

Il precedente del MASE: Decreto Direttoriale n. 177 e 178 del 10 luglio 2026

Ancora più rilevante è il precedente costituito dai Decreti Direttoriali MASE n. 177 e n. 178 del 10 luglio 2026, dove il MASE autorizza l'impianto "Manciano Tafone A" e l'impianto "Manciano Tafone B" le medesime opere di connessione con decreti emessi nella stessa data (10 luglio 2026) a favore del medesimo soggetto proponente, Sphera Mistral S.r.l.

La situazione oggetto del Decreto MASE n. 83/2026 e ancora di più quella oggetto dei Decreti MASE n. 177/2026 e n. 178/2026 risulta sovrapponibile a quella della Scrivente: l'incertezza sui tempi e sulle modalità di realizzazione, da parte di EG Dante S.r.l., delle opere di rete relative alla SE "Portomaggiore" — che, per accordo tra EG Dante S.r.l. e Terna S.p.A., riguarderanno solo una connessione transitoria e non l'intero perimetro delle opere richieste dalla STMG n. 202402342 — espone la scrivente al medesimo rischio di impossibilità di messa in esercizio del Progetto, quale conseguenza della sola disponibilità di un titolo abilitativo relativo all'impianto BESS ma non esteso alle opere di connessione necessarie.

(x) **Conclusioni e istanza:** l'analisi dei precedenti sopra richiamati evidenzia come, sia nella prassi della Regione Puglia sia in quella del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, l'esistenza di un precedente titolo autorizzativo avente ad oggetto opere di connessione alla RTN non costituisca elemento ostativo alla loro successiva ricomprensione nell'ambito di un distinto provvedimento autorizzativo riferito al medesimo proponente, nell'ambito di un distinto progetto appartenente al medesimo schema di connessione.

Alla luce di quanto precede, la Scrivente rinnova la richiesta che il provvedimento di Autorizzazione Unica ricomprenda direttamente e integralmente il complesso delle opere di connessione previste dalla STMG n. 202402342, ivi comprese quelle già autorizzate in favore di EG Dante S.r.l.

Tali opere, del resto, costituiscono già oggetto dell'istruttoria in corso: esse sono state rappresentate negli elaborati progettuali depositati con l'istanza, sono state sottoposte all'esame delle Amministrazioni convocate e sono state discusse nelle sedute della Conferenza di Servizi. L'estensione del dispositivo non richiede pertanto alcun supplemento di attività istruttoria, ma la mera formalizzazione, nel provvedimento conclusivo, di valutazioni già compiutamente svolte in questa sede e da questi stessi Enti.

Con riferimento all'ipotesi prospettata nel corso della seduta della Conferenza di Servizi del 23 luglio 2026, secondo la quale l'estensione autorizzativa alle opere di rete potrebbe essere

disposta, ove necessario, mediante successivo provvedimento integrativo, la Scrivente rappresenta rispettosamente di non ritenerla soluzione corretta né praticabile, per le ragioni che seguono.

Sul piano giuridico, il differimento contraddice il principio di concentrazione dei regimi amministrativi che informa l'art. 9 del D.Lgs. 190/2024, il quale postula che il provvedimento unico ricomprenda l'insieme delle opere connesse e funzionali alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto. Frazionare l'autorizzazione, riservando a un momento successivo e incerto la parte relativa alle opere di rete, significa rilasciare un titolo strutturalmente incompleto e, come rilevato dalla giurisprudenza sopra richiamata, privo di utilità concreta per il destinatario, che non sarebbe posto in condizione di dare corso agli adempimenti verso il gestore di rete né di conseguire la connessione dell'impianto.

Sul piano procedimentale, La Scrivente prende atto di quanto discusso nel corso della seduta della Conferenza di Servizi del 23 luglio 2026 ed in particolare della prospettazione secondo cui - essendo le opere di rete già state oggetto di esame istruttorio nell'ambito della presente procedimento, l'Autorizzazione Unica potrebbe essere rilasciata con riferimento al solo impianto di accumulo, rimettendo l'estensione del titolo alle opere di rete, ove ne emerga la necessità, ad un separato provvedimento integrativo da adottarsi successivamente sulla base dell'istruttoria già compiuta, senza dunque riapertura della stessa ma con mero differimento della formalizzazione del suo esito.

Proprio tale circostanza, tuttavia, rende evidente come il rinvio non risponda ad alcuna esigenza istruttoria: ove l'esame delle opere sia già compiutamente svolto, non si ravvisa ragione per non recepirne l'esito direttamente nel dispositivo del provvedimento conclusivo, anziché rimetterne l'efficacia a un atto ulteriore, incerto nell'*an* e nel *quando*.

Il rinvio, per contro, produrrebbe conseguenze pregiudizievoli non trascurabili in capo alla Scrivente. Ogni provvedimento integrativo richiede tempi di adozione non predeterminati né predeterminabili, ai quali si accompagnano oneri diretti e indiretti — attività di predisposizione e trasmissione documentale, adempimenti amministrativi connessi, assistenza tecnica e legale, costi di struttura per il periodo di attesa. Soprattutto, il differimento inciderebbe direttamente sul cronoprogramma di sviluppo e costruzione del Progetto: nell'intervallo tra il rilascio dell'Autorizzazione Unica e l'adozione del provvedimento integrativo, la Scrivente si troverebbe titolare di un titolo non esteso alle opere di rete e, per ciò stesso, impossibilitata a dare corso agli adempimenti verso il gestore della rete con conseguente slittamento dell'intera pianificazione realizzativa e finanziaria dell'iniziativa.

Ne deriverebbe, pertanto, un aggravamento privo di corrispondente utilità istruttoria, in contrasto con i principi di non aggravamento degli oneri e di celerità di cui all'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 190/2024, nonché con i principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 della L. 241/1990 e all'art. 97 della Costituzione;

Il rilievo trova conferma come indicato nella prassi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in sede di rilascio dell'Autorizzazione Unica per Impianti BESS: con il Decreto Direttoriale n. 83 del 21 aprile 2026 il MASE ha accolto l'istanza di un proponente

volta a ottenere l'autorizzazione anche su opere di rete già autorizzate a un primo soggetto e in precedenza stralciate, procedendo in via diretta e senza alcuna riapertura dell'istruttoria, in ragione del fatto che il progetto di tali opere era già stato valutato positivamente in Conferenza di Servizi e che la procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio già espletata aveva riguardato la totalità delle aree interessate. Il Ministero ha inoltre espressamente valorizzato, quale ragione di accoglimento, la circostanza che l'incertezza sui tempi di esecuzione delle opere da parte del primo soggetto autorizzato rischiava di pregiudicare il rispetto, da parte dell'istante, degli obblighi assunti nei confronti del gestore di rete. Si tratta di una fattispecie sovrapponibile a quella qui in esame, nella quale il MASE ha ritenuto che la via corretta fosse l'estensione diretta del titolo, e non il rinvio a un separato e successivo procedimento.

E soprattutto trova conferma nei Decreti Direttoriali MASE n. 177 e n. 178 del 10 luglio 2026, dove il MASE ha autorizzato le medesime opere di connessione (nuova SE RTN 380/132 kV "Manciano" e relativo ampliamento a 380/36 kV) in favore del medesimo proponente, con riferimento a due distinti impianti BESS ("Manciano Tafone A" e "Manciano Tafone B").

Si chiede pertanto che codesta Amministrazione, in accoglimento della presente istanza e in coerenza con l'orientamento ministeriale sopra richiamato, disponga fin d'ora l'inclusione, nel dispositivo dell'Autorizzazione Unica da rilasciarsi alla Scrivente, dell'intero complesso delle opere di connessione previste dalla STMG n. 202402342, dando atto della già avvenuta definizione della relativa istruttoria nell'ambito del presente procedimento e ferme restando, in capo ai rispettivi titolari, le distinte posizioni giuridiche e i correlati titoli autorizzativi già rilasciati.

Allegato 1 alla presente contenente:

- Determinazione del Dirigente Sezione Transizione Energetica n. 174 del 1° luglio 2025
- Determinazione dirigenziale n. 129 del 28 maggio 2026
- Decreto Direttoriale MASE n. 83 del 21 aprile 2026
- Decreto Direttoriali MASE n. 177
- Decreto Direttoriali MASE n. 178

Nota verbale 2 (pag. 5) . [...] L'Unione dei Comuni Valli e Delizie chiede chiarimenti in merito, in quanto la volontà di posare l'elettrodotto su aree pubbliche presuppone che non si proceda alle espropriazioni delle particelle private.

Nel corso della seconda seduta della Conferenza di Servizi sono stati illustrati gli elaborati **PD03_04 – Piano particellare d'esproprio – opere utente** e **PD03_35 – Piano particellare grafico – opere utente**, nei quali sono individuate le particelle potenzialmente interessate dall'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (VPE).

Si conferma che il progetto prevede un unico cavidotto di connessione, il cui tracciato è quello rappresentato negli elaborati progettuali depositati, sviluppato prevalentemente lungo la viabilità esistente. Il solo attraversamento di proprietà privata previsto in progetto riguarda

la particella catastale Foglio 157, particella 67, per la quale è già stato perfezionato il relativo contratto di servitù di elettrodotto.

Pertanto, la rappresentazione delle particelle negli elaborati PD03_04 e PD03_35 è finalizzata esclusivamente a consentire, in via cautelativa, l'eventuale ricorso agli strumenti previsti dalla normativa qualora, in fase esecutiva, emergano limitate esigenze localizzative, restando invariato il tracciato dell'opera oggetto di autorizzazione.

Si vedano i seguenti elaborati:

Piano particellare d'esproprio - opere utente	Nome file: PD03_04
Piano particellare grafico - opere utente	Nome file: PD03_35

Nota verbale 2 (pag. 5) . [...]- Arpae informa la ditta che il Piano Particellare fornito con le ultime integrazioni documentali non risulta coerente con il precedente: sembrano essere stati aggiunti nuovi mappali ed eliminati altri. Si anticipa che con la trasmissione del presente verbale verrà richiesta una verifica puntuale e la correzione del Particellare d'Esproprio.

In relazione a quanto riportato nel verbale della seconda seduta della Conferenza di Servizi, in cui si segnala che il Piano Particellare trasmesso con le ultime integrazioni documentali non risulterebbe coerente con la versione precedente (con aggiunta di nuovi mappali ed eliminazione di altri), si conferma la correttezza dei contenuti del Piano Particellare aggiornato e si dà atto degli esiti della verifica puntuale effettuata, di seguito illustrati.

Con specifico riferimento al quesito formulato in sede di CDS — «*al Foglio 73 del catasto di Argenta risultano aggiunte le particelle 49, 50, 56, 59, 68: derivano da frazionamenti? Per il Comune di Portomaggiore non risultano più riportate le particelle 7 (Fg. 158) e 64, 67 (Fg. 157)*» — si rappresenta quanto segue.

Particelle non più riportate (Comune di Portomaggiore):

- Particella 7 (Fg. 158): è stata eliminata dall'ultima versione del Piano Particellare in quanto il relativo inserimento nella precedente versione era stato effettuato esclusivamente in via cautelativa, poiché la particella risultava confinante con le aree interessate dall'intervento senza essere direttamente incisa dalle opere previste. A seguito delle verifiche progettuali e catastali effettuate, è emerso che la particella non risulta interessata né da occupazioni né dall'imposizione di vincoli espropriativi o di servitù, con la conseguenza che il suo mantenimento nel Piano non è risultato necessario.
- Particella 67 (Fg. 157): risulta già ricompresa tra le aree interessate dal Contratto preliminare di costituzione di servitù di cavidotto (AMM28), con conseguente disciplina dei rapporti con la proprietà già definita nell'ambito della documentazione agli atti del procedimento.
- Particella 64 (Fg. 157): ricade all'interno dell'area destinata alla realizzazione della Stazione Elettrica. Considerato che il cavidotto in progetto termina all'interno di tale area e che la particella è già interessata dalla procedura espropriativa relativa alla realizzazione della SE, nonché tenuto conto del diritto di connessione riconosciuto al proponente in

forza della Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG), non si è ritenuto necessario ricomprenderla tra le particelle interessate dalle "Opere Utente", in quanto già assoggettata al titolo necessario per la realizzazione dell'intervento.

Particelle aggiunte (Comune di Argenta, Fg. 73, nn. 49, 50, 56, 59, 68):

- Si precisa, in primo luogo, che le particelle in questione non derivano da frazionamenti: si tratta di particelle preesistenti, incluse nel Piano in quanto ricadenti nella fascia di asservimento di nuova introduzione.
- L'inserimento è conseguente all'introduzione, lungo la strada comunale Via Portoni Bandissolo, di una fascia di asservimento di ampiezza pari a 3 metri dal ciglio stradale, prevista in via cautelativa al fine di uniformare l'elaborato, nella versione più aggiornata, ai criteri ordinariamente adottati nella redazione dei Piani Particellari per interventi della medesima tipologia. Tale aggiornamento non deriva da modifiche sostanziali del tracciato delle opere, ma esclusivamente dall'applicazione di un criterio rappresentativo uniforme.

Quanto alla titolarità, le particelle risultano così intestate:

- particelle 49 e 59: SOELIA S.p.A., proprietà piena (1/1);
- particelle 50, 56 e 68: area di proprietà del Comune di Argenta e superficie di proprietà di SOELIA S.p.A. (diritto di superficie).

Ne consegue che l'unico soggetto privato inciso dall'asservimento è SOELIA S.p.A. (su tutte e cinque le particelle), mentre la posizione del Comune di Argenta — ente pubblico già parte del procedimento — relativa alla quota di proprietà dell'area è gestita nell'ambito dei rapporti con l'Amministrazione (concessione/uso del suolo pubblico).

In termini di adempimenti di comunicazione e partecipazione, considerato il numero circoscritto di particelle e l'unicità del soggetto privato interessato (SOELIA S.p.A.), si ritiene di procedere mediante comunicazione personale ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 327/2001 (nel quadro degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990), con assegnazione del termine di 30 giorni per la presentazione di osservazioni. Trattandosi di società, la comunicazione è effettuata a mezzo PEC presso il domicilio digitale risultante dai pubblici registri (INI-PEC / Registro delle Imprese): tale modalità, per le persone giuridiche, ha valore legale equivalente alla notifica a mezzo raccomandata A/R (cfr. Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs. 82/2005), risultando pienamente idonea a garantire la conoscibilità del procedimento e la partecipazione dell'interessato. Per tale ragione la modalità PEC appare in concreto la più semplice ed efficace.

L'avviso pubblico già effettuato mantiene la propria validità nei confronti dei destinatari precedentemente individuati; la comunicazione personale a SOELIA S.p.A. assume pertanto carattere integrativo, limitatamente al nuovo soggetto coinvolto, senza necessità di una nuova pubblicazione integrale dell'avviso. Resta rimessa all'Ente procedente ogni ulteriore valutazione in merito agli adempimenti ritenuti necessari, anche in relazione a eventuali prassi interne o esigenze di completezza documentale.

In conclusione, le differenze riscontrabili rispetto alla precedente versione **non sono riconducibili a modifiche delle aree effettivamente coinvolte** dall'intervento, bensì all'applicazione di un criterio rappresentativo uniforme e agli esiti delle verifiche progettuali e catastali. Il Piano Particellare aggiornato recepisce l'attuale configurazione catastale delle aree interessate, mantenendo invariata l'individuazione delle superfici funzionali alla realizzazione delle opere oggetto del procedimento.

Elenco ditte:

SOELIA S.P.A. con sede in ARGENTA (FE) - 01328110380	soelia@pec.soelia.it
---	--

Si vedano i seguenti elaborati:

Piano particellare d'esproprio - opere utente	Nome file: PD03_04
Piano particellare grafico - opere utente	Nome file: PD03_35
Contratto preliminare servitù cavidotto	Nome file: AMM28

2. Riscontro alla richiesta integrazioni e chiarimenti riferibile a nota dell'UNIONE dei COMUNI VALLI E DELIZIE - Servizio Programmazione Territoriale (Prot. 24/07/2026.0135597.E) si riscontra quanto segue.

Osservazione 1 «si ritiene che i lavori dell'impianto BESS non possano avere inizio prima dell'avvio delle opere di costruzione della Stazione Elettrica di futura realizzazione in via Portoni Bandissolo per la parte destinataria delle connessioni finali dell'impianto di accumulo [...]»

Riscontro

La Scrivente prende atto, con preoccupazione, delle informazioni contenute nella nota dell'Unione in ordine ai rapporti intercorrenti tra EG Dante S.r.l. e Terna S.p.A. Da essa si apprende, in particolare, che è pervenuta all'Unione una comunicazione di variante non essenziale contenente una dichiarazione congiunta di intenti tra le predette società, in forza della quale il progetto di variante sarà presentato entro il mese di ottobre 2026, l'attuazione delle opere complessive e definitive della Stazione Elettrica e delle relative connessioni alle linee AT e AAT sarà avviata dalla fine di settembre 2028 e completata entro la fine di giugno 2030, e, nell'immediato, sarà realizzata entro l'estate 2026 una sola porzione dell'area, funzionale a una connessione transitoria destinata a essere rimossa da Terna S.p.A. in sede di realizzazione dell'impianto finale.

Si tratta di elementi di rilevanza dirimente ai fini del presente procedimento, dei quali la Scrivente ha avuto conoscenza soltanto in via mediata, attraverso il contributo dell'Unione, non essendo parte né destinataria della dichiarazione congiunta né del procedimento di variante nel cui ambito essa è stata resa. Dal loro contenuto dipende, per contro, la definizione del perimetro delle opere di rete che risulteranno effettivamente realizzate da soggetto terzo e di quelle che dovranno essere realizzate dalla Scrivente medesima.

Nel merito, le circostanze così apprese confermano — e anzi rendono ineludibile — quanto rappresentato al § 1.1 e al paragrafo che precede. Esse attestano infatti che il soggetto già autorizzato non realizzerà l'intero complesso delle opere di rete previste dalla STMG n. 202402342, bensì una porzione limitata e per giunta di carattere transitorio, destinata alla rimozione. Ne consegue che il richiamo alle autorizzazioni già rilasciate in favore di EG Dante S.r.l. non è idoneo a garantire alla Scrivente la disponibilità e la realizzabilità delle infrastrutture di connessione necessarie al proprio Progetto.

Sul piano operativo, il titolo autorizzativo proprio costituisce presupposto indefettibile del rapporto con il gestore di rete. La Scrivente, quale titolare della STMG n. 202402342, è tenuta a dare corso agli adempimenti previsti dalla Deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) e dalle procedure di Terna S.p.A, tra cui la voltura in suo favore del relativo titolo autorizzativo. **La Scrivente non può cedere a Terna S.p.A. un titolo che non le sia stato rilasciato.** L'assenza di autorizzazione non determina dunque un mero disallineamento formale, ma preclude alla radice l'intera sequenza procedurale che conduce alla connessione dell'impianto

alla rete, impedendo alla Scrivente di interloquire con il gestore in qualità di soggetto abilitato e di avanzare nel proprio iter.

Ne discende un pregiudizio concreto e attuale in capo alla Scrivente. Il mancato rilascio del titolo esteso all'intero perimetro delle opere di rete identificate nella propria STMG determinerebbe l'arresto del procedimento di connessione presso Terna S.p.A. per causa non imputabile alla Scrivente, con conseguente slittamento del cronoprogramma di realizzazione del Progetto per un tempo non prevedibile né governabile dalla medesima, in quanto dipendente dalle determinazioni e dalle tempistiche di un soggetto terzo. A tale slittamento si accompagnerebbero il differimento della messa in esercizio dell'Impianto, il pregiudizio alla partecipazione della Scrivente ai meccanismi di mercato e di approvvigionamento regolati cui l'impianto è destinato, nonché il rischio di decadenza dei termini di validità dei titoli e delle posizioni acquisite, ivi compresa la soluzione di connessione, con conseguente vanificazione degli investimenti sino ad oggi sostenuti.

La Scrivente confida pertanto nel positivo accoglimento della propria istanza indicata al § 1.1

Le circostanze sopra rappresentate consentono di affrontare con maggiore precisione il secondo profilo dell'osservazione, relativo alla prospettata subordinazione temporale dei lavori del Progetto a quelli della Stazione Elettrica: profilo che, per le ragioni di seguito esposte, la Scrivente ritiene non accoglibile.

- (i) **Esatta individuazione della condizione prospettata:** Occorre preliminarmente precisare i termini della questione. L'Unione non prospetta una subordinazione dell'avvio dei lavori del Progetto al *completamento* delle opere di rete, bensì al mero *avvio* delle opere di costruzione della Stazione Elettrica. Poiché la medesima dichiarazione congiunta EG Dante S.r.l. – Terna S.p.A. richiamata dall'Unione colloca l'avvio delle opere complessive e definitive della Stazione Elettrica alla fine del mese di settembre 2028, la condizione prospettata comporterebbe il differimento dell'inizio dei lavori del Progetto di oltre due anni rispetto al rilascio del titolo. L'effetto pratico coinciderebbe con la decadenza dell'Autorizzazione Unica per decorso dei termini di inizio lavori, con vanificazione integrale del procedimento e degli investimenti sostenuti.
- (ii) **Insussistenza di un rapporto di propedeuticità tecnica:** Sotto il profilo fattuale, i cronoprogrammi di realizzazione del Progetto e delle opere di rete risultano tra loro coordinati, ma non tecnicamente dipendenti. Le opere di realizzazione dell'impianto di accumulo insistono su aree nella disponibilità della Scrivente, sono prive di interferenza fisica con il cantiere della Stazione Elettrica e non richiedono, per la propria esecuzione, alcuna preventiva attività su quest'ultima. Ciò che presuppone la disponibilità della connessione non è la costruzione dell'impianto, bensì la sua **messa in parallelo e la conseguente entrata in esercizio**: profili distinti, che attengono a una fase successiva e che la

presente nota non intende in alcun modo eludere. Una condizione riferita all'*inizio dei lavori* introdurrebbe pertanto un vincolo privo di effettivo presupposto tecnico-operativo, determinando un'indebita sovrapposizione tra attività autonome.

- (iii) **Illegittimità di una condizione rimessa alla determinazione di un terzo:** Sul piano giuridico, la condizione prospettata subordinerebbe l'attuabilità del titolo della Scrivente a un evento — l'avvio dei lavori della Stazione Elettrica — rimesso interamente alla determinazione di un soggetto terzo, estraneo al presente procedimento e non gravato da alcun obbligo di attivazione nei confronti della Scrivente, la quale non dispone al riguardo di alcun potere di impulso, coordinamento, controllo o tutela. Se, nel diritto comune, è nulla la condizione sospensiva la cui verifica sia rimessa alla mera volontà di una delle parti (art. 1355 c.c.), a fortiori deve ritenersi illegittima la clausola accessoria di un provvedimento amministrativo che ne subordini l'attuabilità alla volontà di un soggetto rispetto al quale il destinatario del titolo non vanta alcun rapporto giuridico. Il vizio è anzi più radicale, giacché nella fattispecie negoziale la parte dispone quantomeno degli strumenti civilistici di reazione, che qui difettano integralmente.
- (iv) **Atipicità e sproporzione della prescrizione:** L'imposizione di una condizione siffatta introdurrebbe, in assenza di specifica previsione normativa e di una concreta esigenza tecnica accertata in istruttoria, un vincolo atipico e non proporzionato, in contrasto con i principi di tipicità e proporzionalità dell'azione amministrativa, con i principi di non aggravamento e ragionevolezza di cui alla L. 241/1990, con i principi di celerità, risultato, buona fede e affidamento di cui all'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 190/2024, nonché con il principio di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione. Ne conseguirebbe, inoltre, l'irragionevole trasferimento sulla Scrivente delle conseguenze pregiudizievoli di ritardi, difficoltà operative o vicende amministrative riferibili esclusivamente a terzi, pur in presenza di un titolo proprio pienamente valido ed efficace.
- (v) **Disparità di trattamento:** L'esame dei provvedimenti già rilasciati da ARPAE per gli altri impianti afferenti al medesimo schema di connessione — Determinazioni dirigenziali n. DET-AMB-2024-3518 (EG Colombo S.r.l.), n. DET-AMB-2024-3531 (EG Pascolo S.r.l.) e n. DET-AMB-2024-3596 (EG Dolomiti S.r.l.) — evidenzia che a nessuno di tali proponenti è stata imposta una condizione di subordinazione dell'avvio dei lavori al preventivo avvio o completamento delle opere di rete da parte di terzi, essendo l'efficacia dei relativi titoli condizionata esclusivamente a presupposti oggettivi rientranti nella sfera del singolo proponente. L'introduzione di una simile condizione nel solo procedimento della Scrivente configurerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento nell'ambito del medesimo contesto istruttorio.
- (vi) **Istanza:** Per le ragioni che precedono, la Scrivente chiede che il provvedimento conclusivo non contenga alcuna prescrizione che subordini, direttamente o

indirettamente, l'avvio o la prosecuzione dei lavori di realizzazione del Progetto all'avvio o al completamento di opere facenti capo a soggetti terzi.

Osservazione 2 - Aspetti ambientali

Si valuta favorevolmente la stima economica di realizzazione della siepe ma si osserva che i costi di manutenzione annui quantificati in euro 6.400 all'anno siano sottostimati data l'imponenza della barriera a verde progettata in quanto tali spese dovranno tenere conto non solo dell'irrigazione ma anche e soprattutto della pulizia delle infestanti che per le essenze arbustive è fondamentale per garantirne la tenuta e l'attecchimento. Si chiede quindi di verificare attentamente se questa voce sia stata presa in esame ed eventualmente di aumentare tale voce di spesa. Ciò premesso si esprime parere favorevole sulla proposta formulata, fatte salve le necessarie verifiche ed aggiornamenti richiesti per la stima economica delle opere di manutenzione annuale delle mitigazioni, come sopra meglio descritte.

Riscontro

L'elaborato di riferimento è stato aggiornato con AMB08R02 (Rev. 02) in riscontro alle richieste formulate dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie – Servizio Programmazione Territoriale (prot. n. 24/07/2026.0135597.E) e da ARPAE (prot. n. 27/07/2026.0137372.U.).

Si ritiene che le integrazioni introdotte con l'elaborato **AMB08R02 (Rev. 02)** rispondano ai contenuti dell'osservazione formulata, mediante una più puntuale esplicitazione dei criteri estimativi adottati e l'aggiornamento del quadro economico secondo un'impostazione metodologica improntata a criteri di massima prudenza.

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede pertanto di voler ritenere superata l'osservazione in oggetto e di accogliere la riformulazione dell'elaborato citato quale versione aggiornata ai fini della conclusione dell'istruttoria.

Si vedano i seguenti elaborati:

Piano di manutenzione e stima dei relativi costi
--

Nome file: AMB08R02

Osservazione 3 - Aspetti legati allo Sportello Unico dell'Edilizia

Modello Unificato Regionale denominato "Modulo 2 – Relazione tecnica di asseverazione di titolo edilizio o istanza".

- Compilazione quadro 9) Sicurezza degli impianti
- Compilazione quadro 16) Interventi in zona sismica, quadri:
 - 16.1.2.1 e seguenti (in ragione del caso specifico);
 - 16.1.2.1.4 o 16.1.2.1.5 e seguenti (in ragione del caso specifico);
 - 16.1.2.2.3 o 16.1.2.2.4 e seguenti (in ragione del caso specifico).

Riscontro

In ottemperanza a quanto richiesto si trasmette AMM21_REV01 revisionato e aggiornato per le sezioni richieste.

Si vedano i seguenti elaborati:

Modulo 2 – Relazione tecnica di asseverazione di titolo edilizio o istanza	Nome file: AMM21_REV01
--	------------------------

Osservazione 4 - Aspetti legati allo Sportello Unico dell'Edilizia

In relazione all'accesso alla strada pubblica da realizzare, è necessario presentare sia nello stato di fatto che in quello di progetto:

- planimetria/e, di maggiore dettaglio ed in scala adeguata, debitamente quotata, delle zone di accesso alle aree dell'impianto di progetto, con l'individuazione dell'accesso, recinzioni, scoline, tombinamenti, rapportata alla strada limitrofa completa di dimensioni, indicazioni confini, e quant'altro necessario a definire in maniera più compiuta le opere ed il contesto limitrofo attuale e futuro;

- sezione trasversale, debitamente quotata, che prenda in considerazione la strada podereale e l'area dell'accesso, debitamente quotata, l'individuazione dell'accesso, recinzioni, scoline, tombinamenti e quant'altro necessario a definire in maniera più compiuta le opere ed il contesto limitrofo attuale e futuro.

La tavola PD01_47, che contiene l'elaborato di dettaglio della viabilità, NON riporta quanto richiesto. Lo svincolo oltre a non essere in scala di dettaglio non riporta le quote dimensionali e non evidenzia le opere di raccordo con la sede stradale; le sezioni, indicano solamente gli scavi e riporti, ma non evidenziano i particolari di connessione riproducendo la sede stradale, le scoline, i tombinamenti e quant'altro richiesto, debitamente quotati e definiti, ai fine della progettazione degli accessi all'area di intervento.

In ottemperanza a quanto richiesto si trasmette PD02_47 revisionato e aggiornato con le specifiche tecniche richieste.

Si vedano i seguenti elaborati:

Elaborato di dettaglio viabilità	Nome file: PD02_47
----------------------------------	--------------------

Osservazione 5 - Aspetti legati allo Sportello Unico dell'Edilizia

Planimetria e sezioni dell'impianto, in adeguata scala, corredate da particolari di dettaglio, tutte riportanti quote, dimensioni e distanze, nella quale individuare:

- le dimensioni lineari dell'impianto;
- l'individuazione dei confini di proprietà;

- l'individuazione della fascia di rispetto stradale quotata;
- le distanze delle costruzioni ed elementi di progetto dal confine stradale e dai confini di proprietà;
- le distanze dell'area di intervento dagli edifici limitrofi indicando;
- la superficie complessiva catastale;

Sebbene la tavola PD01_50 fornisca gran parte delle informazioni richieste, si osserva che la quasi totalità delle indicazioni si riferisce alla recinzione anziché ai confini di proprietà. Risulta pertanto necessario integrare l'elaborato riportando le distanze delle recinzioni dai confini di proprietà; ciò consentirà di determinare, per deduzione, anche le distanze dei manufatti, attualmente riferite esclusivamente al perimetro della recinzione.

In ottemperanza a quanto richiesto si trasmette PD02_50 revisionato e aggiornato con le specifiche tecniche richieste.

Si vedano i seguenti elaborati:

Layout generale impianto BESS con verifica distanze	Nome file: PD02_50
---	--------------------

Osservazione 6 - Aspetti legati allo Sportello Unico dell'Edilizia

Modello/i Unificato/i Regionale, MUR A1/D1, relativo/i a tutte le opere previste nel progetto in rapporto all'indicazione ed alle casistiche riportate nella DGR 2272/2016 (recinzioni, tombinamenti, containers, cabine, pali, ecc.); si consiglia di presentare un modello per ogni tipologia di opera. Si ricorda che per tutti gli interventi, che in ragione dei contenuti della GR 2272/2016, rientrano tra quelli irrilevanti ai fini sismici, dovrà essere allegata la documentazione illustrativa e giustificativa richiamata specificatamente per ogni opera riportata nell'allegato A alla delibera indicata e contraddistinta con le sigle L0, L1 e L2. I modelli dovranno essere sottoscritti con firma digitale dal Progettista Architettonico e dal Progettista Strutturale.

Al fine della predisposizione dei modelli MUR A1/D1 e degli elaborati prescritti, si rimanda all'art. 94bis del DPR 380/01 e smi, alla DGR 1814/2020 ed alla DGR 2272/2016. I modelli MUR A1/D1 devono essere sottoscritti anche dal progettista architettonico Ing. Maurizio De Donno, come si evince sia nell'istestazione che dalle indicazioni in calce

In ottemperanza a quanto richiesto si trasmettono AMM20_REV01 firmato dal progettista architettonico Ing. Maurizio De Donno.

Si trasmettono inoltre PD01_53_Relazione redatta ai sensi 1373/2011 – presismica e PD01_52 Planimetria generale IPRIPI aggiornata revisionato e aggiornato con le specifiche tecniche richieste.

Si vedano i seguenti elaborati:

Modulo 1 – Titolo edilizio o istanza di conferenza di servizi preventiva	Nome file: AMM20_REV01
Planimetria generale IPRIPI	Nome file: PD02_52
Relazione redatta ai sensi 1373/2011 - presismica	Nome file: PD02_53

Osservazione 7 - Aspetti legati allo Sportello Unico dell'Edilizia

Planimetria generale dell'impianto sulla quale individuare gli interventi:

- classificati IPRIPI ai sensi della DGR 2272/2016 riportando la relativa casistica;
- classificati IPRIPI ai sensi della DGR 2272/2016 (riportando la relativa casistica), ma che saranno oggetto di specifica Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 65 del DPR 380/01, prima dell'inizio degli stessi;

◦ soggetti a Autorizzazione Sismica/Denuncia di deposito sismico ai sensi della L.R 19/2008. Si prende atto della documentazione integrata integrata (PD01_52.pdf).

E necessario però chiarire alcuni aspetti relativi alle opere che potranno comportare l'aggiornamento anche dei modelli MUR A1/D1, quali:

- sono presenti opere oggetto di sola denuncia di sensi dell'art. 65 del DPR 380/01?
- le ulteriori opere indicate come oggetto di deposito, saranno oggetto di denuncia di deposito "sismico" ai sensi dell'art. 94 e 94 bis del DPR 380/01 e smi e della LR 19/2008, e/o anche di deposito ai sensi dell'art. 65 del DPR 380/01 e smi?

Si trasmettono inoltre PD01_53_Relazione redatta ai sensi 1373/2011 – presismica e PD01_52 Planimetria generale IPRIPI aggiornata revisionato e aggiornato con le specifiche tecniche richieste.

Alla luce di quanto sopra, la Scrivente chiede che il provvedimento di Autorizzazione Unica ricomprenda direttamente l'intero complesso delle opere di connessione previste dalla STMG n. 202402342, comprese quelle già autorizzate in favore di EG Dante S.r.l.

Si chiede, altresì, che la documentazione complessivamente trasmessa nell'ambito del presente procedimento venga acquisita quale quadro documentale esaustivo ai fini della conclusione dell'istruttoria finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Unica in oggetto.

Pescara 07/08/2026

PORTOMAGGIORE BESS S.r.l.

Il Legale Rappresentante

Sig. Borgogna Pierluigi

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

PORTOMAGGIORE BESS S.r.l., Piazza Ettore Troilo 27, 65127 Pescara (PE)
P.IVA 02389700689 nrgbess3@pec.it

Allegato 1 - Riferimenti atti autorizzativi

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 1 luglio 2025, n. 174

Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto integrato agrivoltaico, denominato "ASC03" avente potenza di picco pari a 54,012 MWp (ridotta a 38,712 MWp), da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano (FG), località "San Carlo/Perillo", nonché delle opere ed infrastrutture connesse ricadenti nei comuni di Ascoli Satriano (FG), Deliceto (FG), Candela (FG), Melfi (PZ).

Proponente: LT 01 S.r.l., con sede legale alla via Leonardo da Vinci n. 12, 39100 Bolzano (BZ), P.Iva 08363700728.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica ing. Francesco Corvace, su istruttoria del funzionario E.Q. "Responsabile AU con VIA Ministeriale" ing. Palmarita Oliva.

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)" (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

- D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
- D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11;
- D.L. 2 marzo 2024, n. 19, “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito con Legge 29 aprile 2024, n. 56;
- il DM 21 giugno 2024. “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un’Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento,

valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

- con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
 - è stato introdotto (art. 27 bis del D Lgs 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui “ nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all’autorità competente un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso”.
 - è stato rivisto l’Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, definendo di competenza statale “gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 10 MW , calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale”;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- con D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incombenti in capo ai proponenti di FER;
- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997, “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”, la Giunta ha inteso fornire indirizzi agli uffici regionali in relazione alla strategicità rivestita dal tema dell’incremento della produzione e dell’uso delle fonti rinnovabili.
- il DL 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, ha introdotto disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art.5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- con D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”; per le procedure in corso *ratione temporis* continua ad applicarsi l’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, non avendo il proponente esercitato facoltà di applicazione della normativa sopraggiunta.

RILEVATO CHE

- La LT 01 S.r.l. (per brevità, di seguito “la società” o “il proponente”), con nota del 08/09/2022 acquisita in pari data al prot. n. 8828, trasmetteva a questa Sezione istanza telematica di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n.387/2003 per la costruzione e l’esercizio di un impianto agro-fotovoltaico avente potenza di picco pari a 54,012 MWp e potenza in immissione pari a 46,748 MW, da realizzarsi nel comune di Ascoli Satriano (FG), località “San Carlo/Perillo”, nonché delle opere ed infrastrutture connesse ricadenti nei Comuni di Ascoli Satriano (FG), Deliceto (FG), Candela (FG) e Melfi (PZ).
- La Società, con nota del 18/11/2021, aveva trasmesso al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (già Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. relativa al medesimo progetto.
- Questa Sezione Transizione Energetica, con nota prot. n. 8663 del 11/05/2023, effettuata la verifica formale sulla documentazione trasmessa mediante procedura telematica sul portale istituzionale Sistema Puglia, trasmetteva richiesta di integrazione documentale, cui la società proponente riscontrava con nota del 08/06/2023, in atti al prot. n. 9751 di pari data.
- In seguito la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota prot. n. 25447 del 09/02/2024, comunicava l’esito della procedura di VIA per effetto della Deliberazione del Consiglio dei Ministri emanata nella seduta del 25/01/2024 (rif. 19114 del 01/02/2024), notificata alla scrivente Sezione con nota prot. n. 103543 del 27/02/2024 dalla Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali. Precisamente il Consiglio dei Ministri deliberava di “... esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, denominato “ASC03” e delle relative opere di connessione alla rete elettrica RTN, avente potenza complessiva pari a 54 MW, ubicato nei Comuni di Ascoli Satriano (FG), Deliceto, (FG), Candela (FG) e Melfi (PZ), proposto dalla LT 01 S.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 30 del 21 dicembre 2022, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC ...”.
- Questa Sezione convocava ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., con nota prot n. 189019 del 17/04/2024, per il giorno 14/05/2024 la riunione di Conferenza di Servizi per l’esame del progetto di cui trattasi al fine di consentire l’acquisizione di intese, concertazioni, nulla osta o assensi comunque denominati dalle Amministrazioni/Enti coinvolte, in modalità videoconferenza.
- Con la medesima nota questa Sezione invitava la società a perfezionare la documentazione inoltrata a corredo dell’istanza risultata ancora carente, nonché ad allinearla agli esiti della procedura ambientale, ivi incluse le prescrizioni indicate nel provvedimento ambientale, entro 15 giorni prima della Conferenza di Servizi.
- Ancora dopo questa Sezione, con nota prot. n. 232931 del 16/05/2024, trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi del 14/05/2024, da cui emergeva la necessità di rinviare i lavori conferenziali ad una successiva riunione.
- La società proponente, con nota del 05/06/2024 acquisita al prot. n. 270276 di pari data, comunicava:
 - di aver trasmesso istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica alla Provincia di Foggia in data 04/06/2024 tramite il portale telematico della Provincia;
 - di aver aggiornato l’elenco elaborati con evidenza degli elaborati progettuali aggiornati che unitamente a quest’ultimi sono stati caricati sul portale telematico Sistema Puglia;
 - di aver dato riscontro all’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali al fine di acquisire eventuale parere tecnico a seguito di interferenza con reti di trasporto ferroviario e stradale;
 - di aver richiesto ad Anas di verificare l’interferenza del cavidotto interrato Valle-Melfi per interferenza con S.S 655;
 - di aver inserito tra gli Enti interessati alla procedura la Provincia di Foggia Servizio Lavori Pubblici Servizio Viabilità per nulla osta e/o concessione dei tratti di strada di propria competenza.
- Questa Sezione convocava ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990,

- n. 241 e ss.mm.ii., con nota prot. n. 398518 del 05/08/2024, per il giorno 09/09/2024 la riunione di Conferenza di Servizi per l'esame del progetto di cui trattasi, in modalità videoconferenza.
- La riunione, convocata con la succitata nota, si teneva con le modalità previste il giorno 09/09/2024 ed il relativo verbale che veniva trasmesso da questa Sezione, con nota prot. n. 456168 del 20/09/2024, conteneva anche il rinvio ad una successiva riunione fissata per il giorno 30/09/2024.
 - La società proponente, con nota del 09/09/2024 acquisita al prot. n. 436776 del 10/09/2024, richiedeva alle amministrazioni comunali interessate all'impianto la disponibilità ad un incontro, da tenersi prima del 30/09/2024 finalizzato a concordare le eventuali opere di compensazione invitandole a partecipare alla Conferenza di Servizi.
 - Inoltre la stessa società, con nota del 12/09/2024 acquisita al prot. n. 444127 del 13/09/2024, comunicava di aver aggiornato alcuni elaborati rimuovendo alcune strutture e sostituendole con filari di oliveto come da prescrizione della Provincia di Foggia – Servizio Tutela del Territorio.
 - La Conferenza di servizi del 30/09/2024, convocata con la citata nota prot. n. 456168 del 20/09/2024, si chiudeva con la comunicazione della conclusione positiva, con riguardo alla procedibilità ai fini del conseguimento del titolo AU al progetto in oggetto, lasciando aperta la Conferenza esclusivamente sul punto delle misure compensative, la cui valutazione veniva rinviata ad una successiva riunione da svolgersi in modalità asincrona indicativamente a valle della nota di trasmissione del verbale, poi trasmesso con nota prot. n. 473703 del 01/10/2024.
 - In ultimo questa Sezione, con nota prot. n. 512948 del 21/10/2024, convocava la riunione di Conferenza di Servizi semplificata e in forma asincrona per l'acquisizione dei pareri/determinazioni delle Amministrazioni e degli Enti potenzialmente interessati per il rilascio del provvedimento in oggetto e segnatamente quelli relativi alle misure compensative, fissando come termine la data del 30/10/2024 per detta acquisizione.
 - Il verbale relativo alla succitata riunione di Conferenza di Servizi semplificata e in forma asincrona, trasmesso con nota prot. n. 568446 del 19/11/2024 si chiudeva, avendo accertato la mancata finalizzazione di taluni apporti istruttori ed amministrativi relativi alle misure di compensazione di cui all'Allegato 2 del DM 10/09/2010 e LR 28/2022, con l'assegnazione di un termine di ulteriori dieci giorni per conseguire il definitivo avanzamento degli accordi inerenti a tali misure, finalizzato alla loro immediata conseguente finalizzazione. Questa Sezione precisava che in difetto di tali apporti restituiti di intesa tra amministrazioni locali beneficiarie e ditta proponente nei termini anzidetti, avrebbe proceduto alla chiusura del procedimento riservandosi proprie autonome valutazioni sull'argomento delle misure di compensazione.
 - Successivamente alla trasmissione del verbale veniva trasmessa dalla società proponente una nota, acquisita al prot. n. 575778 del 21/11/2024, indirizzata ai Comuni di Ascoli Satriano (FG), Candela (FG) e Melfi (PZ) con cui la società rinnovava la proposta già formalizzata con nota del dell'01/10/2024 e, cioè, di voler riconoscere, come quantificazione delle misure compensative ai sensi dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010 e LR 28/2022, in ragione della proporzionalità delle opere ricadenti nel loro territorio:
 - al Comune di Ascoli Satriano, su cui ricadono integralmente le opere di realizzazione dell'impianto agrivoltaico, l'1,5% (uno virgola cinque per cento);
 - ai Comuni di Candela e Melfi, su cui insistono solo le opere di connessione di rete, il restante 0,5% (zero virgola cinque per cento) diviso tra loro in parti uguali;
 - Nelle more della definizione degli atti formali in ordine a dette compensazioni, di intesa con le amministrazioni interessate, questo ufficio regionale riferiva, con nota prot. n. 92577 del 20/02/2025, che le aree di progetto sono interessate indirizzi strategici localizzativi (discendenti dai vari decreti attuativi di burden sharing) tali da aver determinato elevata concentrazione territoriale di impianti siffatti, per cui le amministrazioni direttamente interessate dalle opere (almeno quelle di produzione) possono a buon titolo richiedere la massima misura di compensazione prevista dall'allegato 2 del DM 10 settembre 2010, che riferisce del 3% dei ricavi, ivi inclusi gli incentivi per la produzione di energia elettrica.

- Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:
 - La Sezione scrivente, con nota prot. n. 530469 del 29/10/2024, richiedeva espressione di parere relativamente al procedimento espropriativo al Servizio Gestione Opere Pubbliche della Regione Puglia e, con nota prot. n. 553658 dell'11/11/2024, trasmetteva la "Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, ai Comuni di Ascoli Satriano (FG), Deliceto (FG), Candela (FG) e Melfi (PZ), alla Regione Puglia - Settore Comunicazione Istituzionale nonché alla società Lt 01 S.r.l., con l'invito a voler provvedere alla pubblicazione, rispettivamente all'Albo Pretorio degli Enti e su due testate giornalistiche una a carattere locale e una nazionale;
 - Il Comune di Melfi, con nota acquisita al prot. n. 619371 del 12/12/2024, trasmetteva la relata di avvenuta pubblicazione dell'avviso (dal 12/11/2024 al 11/12/2024, n. registro 2198).
 - Il Comune di Ascoli Satriano, con nota acquisita al prot. n. 67706 del 07/02/2025, trasmetteva la relata di avvenuta pubblicazione dell'avviso (dal 21/11/2024 al 21/12/2024, n. registro 1391).
 - Il Comune di Candela, con nota acquisita al prot. n. 67723 del 07/02/2025, trasmetteva la relata di avvenuta pubblicazione dell'avviso (dal 18/11/2024 al 03/12/2024, n. registro 1202).
 - Il Comune di Deliceto, con nota acquisita al prot. n. 71114 del 10/02/2025, trasmetteva la relata di avvenuta pubblicazione dell'avviso (dal 12/11/2024 al 12/12/2024, n. registro 1599).
 - La Società istante, con nota acquisita al prot. n. 77333 del 12/02/2025, comunicava l'avvenuta pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento su un quotidiano a carattere nazionale e uno a carattere regionale nonché la pubblicazione sugli Albi pretori dei Comuni interessati al progetto.
 - Dalla pubblicazione dell'avviso predetto è pervenuta n. 1 osservazione che il proponente ha riscontrato con nota acquisita al prot. n. 77330 del 12/02/2025.
- Con nota prot. n. 92002 del 20/02/2025, questa Sezione comunicava **la conclusione dell'attività istruttoria finalizzata al rilascio del titolo ex art.12 del D. Lgs 387/2003**, all'esito del modulo procedimentale della Conferenza di Servizi;

PRESO ATTO delle note e dei pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi di seguito riportati in stralcio:

Ministero della Difesa, Comando Militare Esercito Puglia, prot. n. M_D AC9641C REG2024 19170, del 07/08/2024

"In relazione al procedimento amministrativo indicato in oggetto, ...questo Comando: ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l'esecuzione dell'opera. Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: <https://www.difesa.it/sgd-dna/staff/dt/geniodife/bonifica-bellica-sistematica-terrestre>".

Ministero dell'Interno, Comando Prov.le Vigili del Fuoco, Foggia, prot. n. 12311, del 06/08/2024

"...si rappresenta che per tale tipologia di procedimento rileva l'istruttoria, ex art. 3 DPR 151/2011, laddove i progetti di che trattasi ricomprendano attività individuate nell'elenco allegato al citato disposto legislativo.

Per la compiuta attivazione occorrerà avviare il richiamato procedimento unicamente per attività in categ. "B" e "C" mentre per le restanti, ricadenti in categ. "A", non necessita la preventiva acquisizione del parere di conformità sul progetto, da parte di questo Comando, ritenendosi l'adempimento assolto con la presentazione della SCIA ai fini antincendi".

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi - Divisione VIII - Sezione U.N.M.I.G., prot. n. 100279 del 30/05/2024

"Si invitano pertanto codeste Amministrazioni a richiedere al proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie, secondo quanto disciplinato dalla predetta direttiva direttoriale, interessando questa Sezione UNMIG nel procedimento solo nei casi che ne prevedono l'effettivo coinvolgimento... qualora al ricevimento della presente informativa il proponente avesse già ottemperato alle verifiche e alle disposizioni previste dalla Direttiva Direttoriale in parola con esiti riconducibili ai casi 1 e 2, non è necessario che produca nuovamente l'eventuale dichiarazione di non interferenza in quanto l'obbligo di coinvolgimento di quest'Ufficio è stato già assolto".

Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, prot. n. 9992 del 29/08/2024

"PARERE RELATIVO ALLE PRESCRIZIONI ARCHEOLOGICHE... Richiamandosi alle molteplici e ripetute criticità di ordine archeologiche già rilevate in fase di VIA, come qui di seguito elencate, e già indicate nel parere tecnico istruttorio negativo della Soprintendenza speciale per il PNRR prot. 3792 del 26/09/2022, si prescrive ai sensi della vigente normativa sull'archeologia preventiva che: 1. Vengano condotti saggi di scavo archeologici preliminari alla realizzazione delle opere, da parte di società qualificata in possesso di certificazione SOA cat. OS25 che dovrà redigere il relativo piano di indagini, ai fini di acquisire un primo e parziale quadro conoscitivo delle interferenze con beni archeologici, e di definire di conseguenza le più idonee modalità di tutela, in particolare nei casi di eventuali evidenze di particolare rilievo con beni la cui conservazione non può che essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in situ. I saggi di scavo dovranno essere condotti nelle seguenti aree di interferenza diretta: - del primo campo FV presenta una interferenza diretta con il villaggio neolitico di loc. Masseria Perillo (sito 25) individuato anche mediante prospezioni di superficie e a cui si riferisce l'area di dispersione UT01 che ha restituito, coerentemente a quanto già noto in letteratura, materiali archeologici di età neolitica; - del secondo campo FV presenta una interferenza diretta con il villaggio neolitico di loc. Mass. Miele individuato (An 12) mediante le attività di foto interpretazione condotte per questo impianto e a cui si riferisce l'area di dispersione SP02 che ha restituito, coerentemente a quanto già noto in letteratura, prevalentemente materiali archeologici di età neolitica; - del secondo campo fotovoltaico con in loc. Posta Casella viabilità romana nota in letteratura da foto interpretazione e con lo SP02, individuato durante le ricognizioni di superficie, con ceramica di età medievale; - del cavidotto di connessione verso la SE con due tracce di viabilità romana note in letteratura da foto interpretazione. 2. Venga attivata la sorveglianza archeologica continuativa per tutte le attività di scavo previste per la realizzazione del parco fotovoltaico e delle relative opere di connessione elettrica alla rete di trasmissione nazionale. Si precisa che qualora durante tutti i lavori di realizzazione di tutte le opere in progetto dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/04, la Società responsabile dell'esecuzione è tenuta a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza".

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Divisione XII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, prot. n. 101197 del 05/11/2024

"...si partecipa che a far data dal 28/04/2024 entrano in vigore gli aggiornamenti apportati dal d.lgs. 48/24 al codice delle comunicazioni elettroniche d.lgs. 259/03. Il novellato art. 56, prevede la sola dichiarazione asseverata dei soggetti interessati, da cui risulti la presenza o l'assenza di interferenze, in ordine alla costruzione, modifica o spostamento delle condutture di energia elettrica o delle tubazioni metalliche sotterrate a qualunque uso destinate da inviare prima dei lavori ai competenti Ispettorati Territoriali di questo dicastero".

Con riferimento al sopra richiamato parere del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, questa Sezione ha preso inoltre atto della documentazione relativa alla “Dichiarazione asseverata” resa dal progettista e trasmessa al MIMIT, in data 30/06/2025, con la quale viene dichiarato che le condutture elettriche e/o le tubazioni metalliche sotterrate sono interferenti con le reti di comunicazione elettronica esistenti.

Ministero dell'Economia e delle Finanze AGENZIA DEL DEMANIO PUGLIA - DIR. REG. PUGLIA E BASILICATA, prot. n. 8484 del 09/05/2024

“questa Direzione Regionale non è coinvolta nella trattazione in oggetto, a meno di eventuali modifiche progettuali che interessano immobili intestati al Demanio dello Stato”.

Ministero dell'Economia e delle Finanze AGENZIA DEL DEMANIO BASILICATA - DIR. REG. PUGLIA E BASILICATA, prot. n. 16667 del 06/09/2024

“Dall'esame degli elaborati progettuali..., ed in particolare del piano particellare di esproprio del 23/05/2024, è emerso il coinvolgimento di diverse aree demaniali. Risultano infatti interessate aree appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Bonifica, site nei Comuni di Melfi (PZ) e di Candela (FG), oltre ad aree intestate al Demanio dello Stato e alla Direzione Generale del Demanio – Ministero delle Finanze. Per le aree intestate al Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Bonifica, si conferma che l'eventuale utilizzo delle stesse sarà regolato direttamente dal Consorzio di Bonifica competente per territorio, qualora lo stesso ritenga vi siano i presupposti. Le rimanenti aree sono state oggetto di approfondimenti cartograficocatastali ed ipotecari, dai quali è emerso quanto segue. Le aree site in agro di Melfi – foglio n. 4 p.lle 602, 665, 667, 673, 881, 884, 887, 890, 898, 938 e 992, sono pervenute allo stato per Decreto Prefettizio Repertorio n. 12248 del 09/12/2002. Tale decreto è stato emesso in favore del Consorzio di Bonifica, e pertanto le citate aree possono essere ritenute aree afferenti la Bonifica. L'area sita in agro di Melfi – foglio n. 16 p.la 130 risulta essere “canale di Bonifica”, quindi risulta anch'essa afferente la Bonifica. Le aree, site in agro di Melfi – foglio n. 4 p.lle 126 e 254, da esame cartografico catastale ed ipotecario risultano anch'esse afferenti la Bonifica. Per le aree su indicate quindi, valgono le stesse considerazioni prima esposte relativamente alle particelle intestate al Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Bonifica. Relativamente, invece, alla particella 165 del foglio n. 3 di Melfi, si comunica che, nonostante le indagini effettuate, non è emersa chiaramente la relativa natura giuridica. Tuttavia, la stessa area, che in ogni caso non risulta appartenere al patrimonio disponibile dello Stato in gestione da parte di questa Agenzia, sembrerebbe essere pertinenza Idrica, appartenente al Demanio Pubblico dello Stato – ramo Idrico, gestito dalla Regione Basilicata”.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI, prot. n 69953 del 02/10/2024

“Si specifica che qualora per la realizzazione dell'intervento in proposta occorra acquisire il parere tecnico di competenza di questa sede in relazione agli articoli 58, 59 e 60 del DPR 753/80, dovrà essere trasmessa a questa UOT specifica documentazione tecnica attestante il rispetto della normativa di settore, corredata del parere dell'esercente dell'impianto di trasporto pubblico con cui interferisce. Si specifica altresì che qualora l'intervento in esame comporti la realizzazione di opere ed impianti con posa di condotte (convoglianti liquidi, gas o sostanze solide minute, polverulente, pastose o in sospensione in veicolo fluido) o canali occorrerà tener conto delle disposizioni del Decreto Ministeriale 04/04/2014 “Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto”, per quanto applicabile, il quale prevede l'interessamento del “Tavolo tecnico permanente” presso la DGTPS del MIT per l'eventuale esame di richieste di deroghe. Si ritiene infine opportuno precisare che in caso di interferenze con Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi non ferroviari, gli elaborati tecnici richiesti dovranno essere inviati a questo UOT di ANSFISA (via pec) all'indirizzo ansfisa@pec.ansfisa.gov.it, regolarmente sottoscritti dal professionista incaricato della progettazione e dal Direttore dell'Esercizio dell'esercente della infrastruttura di trasporto. Diversamente se l'intervento da realizzare interferisce con: • tratte delle reti di trasporto ferroviario, le istanze andranno rappresentate, inviandole sempre al medesimo indirizzo pec (ansfisa@pec.ansfisa.gov.it), alla attenzione della Direzione generale per la sicurezza delle ferrovie di ANSFISA (in sigla DGSF); • strade e/o autostrade della rete nazionale, le istanze andranno rappresentate, inviandole sempre al medesimo indirizzo

pec (ansfisa@pec.ansfisa.gov.it), alla attenzione della Direzione generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di ANSFISA (in sigla DGSISA)".

Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione del Patrimonio, prot. n. 456168 del 23/09/2024

"Ricorre il caso di cui alla nota prot. AOO_108/3175 del 17/02/2021, che si allega per pronta lettura...

In riferimento all'oggetto si segnala che pervengono alla Sezione demanio e patrimonio ed a questo servizio, da parte di codeste amministrazioni competenti, numerose istanze i cui progetti non interessano immobili di proprietà regionale, alla cui tutela domenicale e gestione questo ufficio è preposto.

Al fine di agevolare i proponenti nell'individuazione dei beni di proprietà regionale, si comunica che all'indirizzo <http://www.sit.puglia/> è possibile consultare il catalogo Patrimoniale Regionale.

Si comunica, dunque, di escludere la scrivente Sezione dal coinvolgimento nei procedimenti in oggetto, in quanto anche nel caso in cui il progetto interferisca con proprietà regionali, questa Sezione non è tenuta a rilasciare in tal procedimento alcun parere.

Mentre il rilascio di eventuale concessione per l'uso dei beni ovvero il consenso per l'instaurazione di un diritto di attraversamento segue le modalità disciplinate dalla legge regionale n. 27/1995 e dal R.R. n. 23/2011 "regolamento per l'uso dei beni immobili regionali". Solo in caso di interessamento di beni di proprietà regionale, il proponente potrà produrre specifica istanza, contenente l'esatta individuazione catastale del bene regionale, che dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo pec: serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it".

Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Servizio Autorità Idraulica, prot. n. 508758 del 17/10/2024

"I nuovi elaborati grafici depositati in data 23.05.2024 e le indagini istruttorie, evidenziano che l'ubicazione delle aree d'impianto (lotto A) e la sottostazione utente non interessano le aste appartenenti al demanio idrico superficiale o corpi idrici superficiali di qualsiasi natura; diversamente l'elettrodotto nella sua totale percorrenza interseca una serie di impluvi individuati nel reticolo idrografico superficiale minore (carta idrogeomorfologica dell'ex Autorità di Bacino della Puglia delibera di approvazione del Comitato Istituzionale A.d.B. n.48/2009 del 30.11.2009 consultabile al link <https://www.sit.puglia.it/>), intersezioni denominate "interferenza A, B e C" e superate in sub-alveo mediante l'utilizzo della T.O.C., così come riportato nella relazione idraulica (nome file: ATFWK17_RelazioneIdraulica). Pertanto per dette interferenze con il reticolo idrografico minore occorre specificare che per effetto della disciplina contenuta nel co. 2 dell'art. 22 della Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 le "funzioni e compiti" attribuiti alle Province ai sensi dell'art. 25, lett. e), co. 1 della L.R. n. 17/2000", concernenti le attività di polizia idraulica [sono] comprensiv[e] delle funzioni e compiti concernenti l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua, così come previsto dall'articolo 89, comma 1, lettera c), del d.lgs. 112/1998.". Si sottolinea, dunque, la necessità di un coinvolgimento nel procedimento in parola del competente Ufficio della Provincia di Foggia - Servizio edilizia sismica e approvvigionamento idrico, quale Ente preposto alle attività di polizia idraulica, nonché al rilascio del parere favorevole/nulla osta (autorizzazione idraulica) per i corsi d'acqua, interessati dalle iniziative edilizie e/o infrastrutturali o, comunque, dalle modificazioni e/o trasformazioni del territorio valutabili secondo la disciplina del Capo VII del R.D. n. 523/1904 "Polizia delle acque pubbliche". (Il parere è pervenuto tardivamente, in quanto la seduta decisoria conclusiva del CdS si è svolta il 30/09/2025, come attestato dal verbale trasmesso con nota prot. n. 473703 del 01/10/2025).

Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Servizio Gestione Opere Pubbliche, prot. n. 398518 del 19/08/2024

"Si riscontra la vostra nota richiamando la circolare prot. AOO_064-20742 del 16.11.2023, in particolare il Paragrafo n.2 "Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale".

Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Risorse Idriche, , prot. n. 635302 del 20/12/2024

“Il sito di intervento non ricade in aree sottoposte a vincolo dal Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. n. 230/2009 ed il cui aggiornamento 2015-2021 è stato approvato con D.C.R. n. 154 del 23/05/2023, tuttavia l’impianto agrovoltico ricade in Zone Vulnerabili a Nitrati (ZVN) ex D.G.R. n.1332 del 04/08/2021, in cui il vigente Piano di Tutela delle Acque prevede l’adozione di misure di tutela secondo il Piano d’Azione Nitrati. In riferimento alle coltivazioni agricole da insediare sui terreni oggetto di intervento si ribadisce che negli elaborati non si ravvisano espliciti chiarimenti sulle modalità di approvvigionamento idrico, pertanto la scrivente Sezione chiede integrazione documentale con esplicita indicazione circa: 1. la tipologia e la modalità di coltivazione e fertilizzazione agricola delle specie da impiantare, le volumetrie idriche e il relativo calcolo di sostenibilità necessario al sostentamento delle specie vegetali da impiantare; 2. le modalità di approvvigionamento, in funzione delle cubature idriche necessarie al sostentamento delle specie vegetali da impiantare in relazione alle volumetrie, alle portate, alla stagionalità agronomica, parti integranti dell’autorizzazione all’emungimento e/o allacciamento a compresori irrigui di cui si chiede copia; 3. eventuale specifica circa la presenza di vasche di accumulo idrico per il successivo rilancio in agricoltura. Per quanto sopra esposto la scrivente Sezione, si riserva l’espressione del proprio parere di competenza all’esito delle integrazioni documentali richieste.” (Il parere è pervenuto tardivamente, in quanto la seduta decisoria conclusiva del CdS si è svolta il 30/09/2025, come attestato dal verbale trasmesso con nota prot. n. 473703 del 01/10/2025).

Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, prot. n. 437648 del 10/09/2024

“Con riguardo al procedimento in oggetto, si evidenzia che non risulta pervenuta agli atti dello scrivente Servizio alcuna richiesta di attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all’art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98, necessaria per consentire al competente Servizio il rilascio della relativa certificazione.”

Parere riscontrato dalla società con nota dell’11/09/2024, acquisita al prot. n. 439535 in pari data, come segue:

“trasmette istanza di attestazione del vincolo demaniale di uso civico e relativi elaborati.”

Provincia di Foggia – Servizio Tutela del Territorio, determina trasmessa con nota prot. n. 39586 del 25/07/2024

“IL DIRIGENTE (Valutazione della compatibilità paesaggistica e prescrizioni) Preso atto della valutazione di compatibilità paesaggistica espressa dalla Commissione Paesaggistica provinciale riunitasi nella seduta del 22/07/2024, che in relazione all’intervento in oggetto ha formulato il seguente parere: *“La Commissione Paesaggistica, esaminato il progetto agrovoltico proposto, valutata la l’estensione dell’impianto (circa 42 ettari) e la proporzione tra superficie pannellata e superficie agricola utilizzata, nonché le opere di mitigazione e compensazione paesaggistica in progetto, ritiene che l’intervento sia ammissibile. L’area di interesse non rientra nell’ambito delle perimetrazioni del Sistema delle Tutele relativo ai Beni Paesaggistici ma esclusivamente e in minima parte negli Ulteriori Contesti del PPTR, nello specifico UCP_Coni visuali. Per tali ragioni questa Commissione esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni: -che la porzione dell’impianto interferente con UCP_Coni visuali venga ridotta in modo da non intecettare tale UCP e che in tale porzione si preveda ulteriore piantumazione di oliveto; -che sia garantita la stabilità e la cura delle coltivazioni previste per tutta la durata dell’impianto; -che tutti i lavori di movimento terra siano sottoposti a sorveglianza archeologica continuativa da parte di archeologi con idonei titoli (come previsto dal D.M. 244/2019). Si rammenta, rispetto alla valutazione del rischio archeologico, come norma richiede, di sottoporre il progetto alla procedura di VPIA (art.41 c.4 e allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023). “Premesso quanto innanzi, sulla scorta delle motivazioni sopra riportate, si ritiene pertanto di poter rilasciare l’accertamento di compatibilità paesaggistica per l’intervento in oggetto con le prescrizioni sopra citate.”* **(Conclusioni)** Considerato quanto innanzi rappresentato, si ritiene **DI POTER RILASCIARE L’ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA** ai sensi dell’art. 91 del PPTR, in quanto l’intervento, così come proposto, non comporta pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici

dei luoghi e non contrasta con le norme di tutela dell'approvato PPTR. **DETERMINA** "DI RILASCIARE per le motivazioni richiamate nelle premesse, ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del PPTR, l'accertamento di compatibilità paesaggistica alla ditta Lt 01 SRL per l'intervento di seguito descritto: "Costruzione ed esercizio di un impianto agro-fotovoltaico denominato "ASC03" e relative opere ed infrastrutture connesse ricadenti nei Comuni di Deliceto (FG), Candela (FG) e Melfi (PZ). VIA Ministeriale con giudizio di compatibilità ambientale positiva codice ID VIP 7645 - Procedimento A.U. Cod. Id. ATFWKI7."

Regione Basilicata - Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, prot. n. 233531 del 25/10/2024

"L'Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio conferma il parere reso e trasmesso al Ministero della Transazione Energetica in data 30.09.2024 Prot. 207693 che si allega alla presente."

In precedenza prot. n. 207693 del 30/09/2024

"Parere Favorevole in quando le interferenze sono valutate di basso impatto paesaggistico."

ANAS S.p.A. (Puglia), prot. n. 379812 del 07/05/2024

"esaminata la documentazione inviata, si comunica che l'area interessata non interferisce con le Strade Statali di ns competenza, né, tantomeno le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada."

ANAS S.p.A. (Basilicata), parere trasmesso dalla società proponente con nota del 05/09/2024 acquisita in pari data al prot. n. 430752

"si esprime parere favorevole al progettazione definitiva tesa alla realizzazione di un elettrodotto in AT 150 kV, in cavo interrato che attraversa i Comuni di Melfi (PZ), Ascoli Satriano (FG) e Candela (FG), di collegamento con le stazione esistenti 380/150 kV denominata "Melfi 380", sita nel comune di Melfi (PZ) e della RTN 150 kV denominata "Valle", sita nel comune di Ascoli Satriano (FG), entrambe di proprietà Terna S.p.A., interferenti e limitrofi con le S.S. n°658 Dir "Melfi - Sata" e S.S. n°655 "Bradonica", a servizio di un impianto agro-fotovoltaico da realizzarsi nel comune di Ascoli Satriano (FG), località "San Carlo/Perillo", alle seguenti prescrizioni. Considerato: • che l'istanza riguarda la richiesta di attraversamento trasversale sotterraneo della S.S. n°655 "Bradonica" al km 44+340 circa, nella fattispecie ricadente su un'area composta da un rilevato stradale, limitrofo al viadotto "Cammarda Vecchia" direzione Lavello (PZ); Prescrizioni 1. l'attraversamento trasversale sotterraneo della S.S. n°655 "Bradonica", in corrispondenza del km 44+340: a) dovrà essere quanto più possibile ortogonale all'asse stradale; b) dovrà essere realizzato con modalità di scavo NO-DIG; c) l'accesso all'attraversamento avverrà mediante pozzetti collocati, di norma, fuori dalla fascia di pertinenza stradale; d) la profondità minima misurata dal piano viabile di rotolamento all'estradosso del manufatto protettivo dell'attraversamento trasversale sotterraneo non può essere inferiore a 1 metro; 2. la progettazione esecutiva dovrà rispettare quanto stabilito dall'art. 25 del Codice della Strada e dagli artt. 66 e 67 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada. Rammentando quanto stabilito dall'art. 3 comma 10 del Codice della Strada ovvero "... Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea..."..... Resta inteso che prima dell'inizio dei lavori si dovrà sottoscrivere, prodromicamente, apposita preliminare convenzione/disciplinare tra Anas S.p.A. e LT 01 S.r.l. in ottemperanza a quanto previsto e prescritto in maniera inderogabile dall'art. 67 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada (DPR 495/1992) e dopo l'acquisizione dell'autorizzazione prescritta nel procedimento in argomento."

ENAC – AOT, prot. n. 62010 del 02/05/2024

"Si fa riferimento alla nota prot. nr. 189019 del 17/04/2024 di Codesta Amministrazione relativa alla presentazione del progetto dell'impianto in oggetto per chiedere l'integrazione documentale necessaria per le valutazioni e gli adempimenti di competenza.....La mancanza degli adempimenti sopra descritti e dettagliati ai precedenti punti A e B, equivale ad un parere negativo dell'ENAC, motivato dalla impossibilità di effettuare l'istruttoria tecnica di competenza finalizzata alla tutela della sicurezza della navigazione aerea e della pubblica incolumità".

RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., RFI-VDO-DOIT.BA\A0011\P\2024\0004664 del 09/09/2024

“Per quanto sopra, Questa Direzione comunica per quanto di competenza parere di massima favorevole condizionato al recepimento delle seguenti prescrizioni: ▪ lo sviluppo del tracciato planimetrico dell’opera in attraversamento deve essere ortogonale alla linea ferroviaria; ▪ i tubi in PEAD per la protezione dei cavi AT devono essere contenuti all’interno di un unico tubo di protezione con diametro massimo $\varnothing \leq 500$ mm e conforme alle normative CEI EN regolanti sistemi di tubi ed accesso per installazioni elettriche. In alternativa, potranno essere considerate più perforazioni propedeutiche alla posa in parallelo dei tubi di protezione dei cavidotti AT aventi diametro massimo $\varnothing \leq 500$ mm; ▪ I tubi in PEAD di protezione dovranno essere posati ad una profondità di almeno 4 metri rispetto al piano di rotolamento delle rotaie sovrastanti, e mantenuta costante sull’intera estensione della sede ferroviaria, al fine di compatibilizzare le opere in oggetto con il progetto “Elettrificazione P.M. Cervaro - Rocchetta – S. Nicola di Melfi”; altresì, dovranno essere posti ad una distanza planimetrica minima di 10,00 metri dai futuri plinti di fondazione dei pali della Trazione Elettrica previsti dal summenzionato progetto “Elettrificazione P.M. Cervaro - Rocchetta – S. Nicola di Melfi”; ▪ le buche di lancio e di arrivo della T.O.C. dovranno essere poste ad una distanza ortogonale maggiore di 10 metri rispetto alla più vicina rotaia; ▪ il progetto esecutivo dovrà contenere, in Sezione e in planimetria, gli eventuali sottoservizi presenti in prossimità del punto di attraversamento, opportunamente quotati, al fine di verificare la compatibilità dell’opera in progetto con gli stessi..... Si rappresenta inoltre che l’area censita catastalmente nel Comune di Melfi al Fg. 4 p.lla 12 e intestata a Rete Ferroviaria Italiana, indicata nell’elaborato progettuale “ATFWK17_PianoEsproprio_01” come bene soggetto all’apposizione del vincolo preordinato all’Asservimento, rappresenta asset strumentale all’esercizio ferroviario. In virtù di ciò, tale immobile non potrà essere gravato da servitù coattive di cavidotto né tantomeno essere soggette ad occupazione temporanea. A tal fine si precisa che ogni procedura di acquisizione coatta e/o soggezione dei diritti reali a danno del patrimonio immobiliare di RFI è da considerarsi illegittima (v. pronuncia del Consiglio di Stato n. 6923/2002) ai sensi dell’art. 15 della legge 210/85 istitutiva dell’Ente F.S., della legge 359/92 istitutiva delle F.S. S.p.A., nonché ai sensi del D.P.R. 753/80 (Nuove norme di polizia ferroviaria). Si chiede pertanto di stralciare gli immobili prefati dalla procedura asservitiva posta in essere nell’ambito dell’intervento in oggetto, atteso che l’attraversamento su immobili RFI sarà regolamentato da apposita convenzione con canone annuo.”

TERNA S.p.A., prot. n. 96373 del 06/09/2024

“- in data 20/11/2019 la Società LT 01 S.r.l. ha fatto richiesta di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (fotovoltaico) per una potenza totale in immissione pari a 46,748 MW nel Comune di Ascoli Satriano (FG); - in data 05/03/2020 con lettera prot. TERNA/P20200015908 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede il collegamento dell’impianto di generazione in antenna a 150 kV sull’ampliamento della Stazione Elettrica (SE) di Smistamento a 150 kV della RTN denominata “Valle”, previa realizzazione di: un futuro collegamento RTN in cavo a 150 kV tra la SE “Valle” e la SE RTN a 380/150 kV denominata “Deliceto”; un futuro collegamento RTN a 150 kV tra la SE “Valle” e il futuro ampliamento della SE RTN a 380/150 kV denominata “Melfi”; - in data 14/05/2020 la Società LT 01 S.r.l. ha accettato la STMG suddetta; - in data 21/03/2024 la Società LT 01 S.r.l. ha trasmesso tramite portale My Terna la documentazione progettuale relativa alle opere RTN la connessione; - in data 24/04/2024 TERNA con lettera prot. TERNA/P20240044386 Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete.”

Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Autorizzazioni Ambientali, prot. n. 103543 del 27/02/2024

“si rappresenta che con nota prot. n. 25447 del 09.02.2024, acquisita al prot. n. 84887/2024 il MASE ha comunicato che in data 25 gennaio 2024 è stata emanata la Deliberazione del Consiglio dei Ministri, trasmessa con nota prot. DICA 2997 del 31 gennaio 2024”- “Precisamente il Consiglio dei Ministri ha deliberato di “... esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, denominato “ASC03” e delle relative opere di connessione alla rete elettrica RTN, avente potenza complessiva pari a 54 MW, ubicato nei Comuni di Ascoli Satriano (FG), Deliceto, (FG), Candela (FG) e Melfi

(PZ), proposto dalla LT 01 S.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 30 del 21 dicembre 2022, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC ...”.

Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, prot.n. 3792-P del 26/09/2022

“A conclusione dell’istruttoria inerente alla procedura in oggetto, considerate le valutazioni delle Soprintendenze ABAP competenti ed il contributo istruttorio del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, le osservazioni pubblicate e le integrazioni pervenute, questa Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza esprime parere tecnico istruttorio negativo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società LT 01 S.r.l. per il Progetto di un impianto agrivoltaico, denominato “ASC03” e delle relative opere di connessione alla rete elettrica e RTN, avente potenza complessiva pari a 54 MW, ubicato nei Comuni di Ascoli Satriano (FG), Deliceto (FG) Candela (FG) e Melfi (PZ).

Si fa presente che, qualora il parere negativo espresso fosse oggetto di superamento a seguito di successive determinazioni, l’elevato rischio per la tutela del patrimonio archeologico sopra rappresentato richiede in ogni caso la sottoposizione del progetto alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e al DPCM 14.2.2022.”

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche, con nota prot. n. 398518 del 19/08/2024, comunicava di procedere secondo le indicazioni fornite con circolare prot. AOO_064-20742 del 16.11.2023, in particolare al Paragrafo n.2 “Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale”;
- la Sezione procedente, con nota prot. n. 530469 del 29/10/2024 richiedeva espressione di parere relativamente al procedimento espropriativo al Servizio Gestione Opere Pubbliche della Regione Puglia e con nota prot. n. 553658 dell’11/11/2024 trasmetteva la “Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell’art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, ai Comuni di Ascoli Satriano (FG), Deliceto (FG), Candela (FG) e Melfi (PZ), alla Regione Puglia - Settore Comunicazione Istituzionale nonché alla società Lt 01 S.r.l., con l’invito a voler provvedere alla pubblicazione, rispettivamente all’Albo Pretorio degli Enti e su due testate giornalistiche una a carattere locale e una nazionale;
- la Società istante con nota del 12/02/2025, acquisita in pari data al prot. n. 77330 riscontrava l’unica osservazione pervenuta e con nota del 12/02/2025 acquisita in pari data al prot. n. 77333, forniva evidenza dell’avvenuta pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento su un quotidiano a carattere nazionale e uno a carattere regionale nonché della pubblicazione sugli Albi pretori dei Comuni interessati al progetto, trasmettendo copia delle pubblicazioni.

CONSIDERATO INOLTRE CHE la Lt 01 S.r.l., con nota acquisita agli atti dell’ufficio al prot. n. 200807 del 16/04/2025, trasmetteva la documentazione necessaria al rilascio del titolo autorizzativo ed in particolare:

- il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione “adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi”, caricato nell’apposita Sezione del Portale Sistema Puglia “Fase C – Progetto Definitivo Integrato”;
- evidenza dell’impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessate dall’intervento, a norma della Legge 239/2004 e DM 10.09.2010. Sul punto si riferisce che la società trasmetteva le bozze di convenzione per le misure di compensazione e di riequilibrio territoriale ed

ambientale di cui all'Allegato 2 del DM 10.09.2022:

1. al Comune di Ascoli Satriano (FG), con nota acquisita al prot. n. 186314 del 09/04/2025;
2. al Comune di Melfi (PZ), con nota acquisita al prot. n. 186778 del 09/04/2025;
3. al Comune di Candela (FG), con nota acquisita al prot. n. 186781 del 09/04/2025,

in merito alle quali ad oggi non è pervenuto alcun riscontro da parte dei medesimi Comuni. Detti impegni restano comunque vincolanti nelle more della loro formalizzazione, per come agli atti del procedimento e anche per effetto delle richieste e puntualizzazioni di questa autorità procedente, parimenti agli atti del procedimento, anche ai sensi della Legge 239/2004 e LR 28/2022.

- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista ha asseverato la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il procuratore della Società si è impegnato a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, ha attestato che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato ha attestato la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P., I.G.T., D.O.C. e D.O.P.;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al dpr 445/2000, attestante il pagamento da parte del committente dei correlati compensi calcolati in conformità alle tariffe professionali vigenti, in applicazione della legge n. 30 del 05.07.2019, che ha approvato le *"Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale"*;

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto dalla D.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere";
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552 per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo;
- preso atto che con nota prot. n. 92002 del 20/02/2025, questa Sezione ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessati dall'intervento;
- in data 30/04/2025 è stato sottoscritto l'atto unilaterale d'obbligo, ai sensi della deliberazione di giunta regionale 19 dicembre 2022, n. 1901, in corso di registrazione.

Inoltre:

- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto allorquando controfirmato, in modalità digitale, dalla Sezione Transizione Energetica;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
- Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
- Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- Comunicazione di informativa antimafia prot. PR_BZUTG_Ingresso_0019292_20250409 fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di sopravvenuta positività dell'informativa antimafia.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D. Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- impianto integrato agrivoltaico, costituito da impianto olivicolo superintensivo e da impianto fotovoltaico denominato "ASC03" avente potenza di picco pari a 54,012 MWp (ridotta a 38,712 MWp), da realizzarsi nel comune di Ascoli Satriano (FG), località "San Carlo/Perillo";
- SSE utente 30/150 kV condivisa;
- cavidotto MT di collegamento tra l'impianto fotovoltaico e la SSE utente 30/150 kV condivisa;
- collegamento in antenna a 150 kV tra la SSE utente e la SE di Smistamento a 150 kV della RTN denominata "Valle";
- cavidotto interrato, con alcuni tratti in TOC, di collegamento tra la SE RTN a 150 kV denominata "Valle" e la SE RTN a 380/150 kV denominata "Melfi";
- collegamento RTN in cavo a 150 kV tra la SE RTN denominata "Valle" e la SE RTN a 380/150 kV denominata "Deliceto" (già autorizzato ad altra Società con D.D. n. 176/2021);
- opere ed infrastrutture connesse, strettamente funzionali alle precedenti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario istruttore

E.Q. "Responsabile AU con VIA Ministeriale"

Ing. Palmarita Oliva

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 - Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)
Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.
L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):
diretto
indiretto
X neutro
non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di provvedimento amministrativo rilasciato *ex lege* su istanza di parte;

Il Dirigente del Servizio Energia e fonti alternative e Rinnovabili
Ing. Francesco Corvace

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *"Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *"Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica"* e delle *"Linee Guida Procedura Telematica"*.
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla *"protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati"* e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);

- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *"modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0"*;
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *"D.G.R. 1974/2020 'Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0'. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 'Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale'. Aggiornamento Allegato B)"*;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *"Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento"*;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *"Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22"*;
- la LR 11/2001 e ss.mm.ii applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali nella Regione Puglia a norma del Codice dell'Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"*
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- la LR 28/2022 e s.m.i. *"norme in materia di transizione energetica"*
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante *"D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati"*;
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 *"Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia"*;
- il DI 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art. 5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 *"Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118"*; per le procedure in corso *ratione temporis* continua ad applicarsi l'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, non avendo il proponente esercitato la facoltà di applicazione della normativa sopraggiunta.

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- La **Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica** con nota prot. n. 25447 del 09/02/2024 comunicava l'esito della procedura di VIA per effetto della Deliberazione del Consiglio dei Ministri emanata nella seduta del 25/01/2024 (rif. 19114 del 01/02/2024), notificata alla scrivente Sezione con nota prot. n. 103543 del 27/02/2024 dalla Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali. Precisamente il Consiglio dei Ministri deliberava di *"... esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, denominato "ASC03" e delle relative opere di connessione alla rete elettrica RTN, avente potenza complessiva pari a 54 MW, ubicato nei Comuni di Ascoli Satriano (FG), Deliceto, (FG), Candela (FG) e Melfi (PZ), proposto dalla LT 01 S.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 30 del 21 dicembre 2022, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC ... la cui ottemperanza è*

verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

- In merito alle valutazioni paesaggistiche il Dirigente del Servizio Tutela del Territorio della **Provincia di Foggia con determina n. 1278 del 24/07/2024 trasmessa con nota prot. n. 39586 del 25/07/2024**, preso atto della valutazione di compatibilità paesaggistica espressa dalla Commissione Paesaggistica provinciale riunitasi nella seduta del 22/07/2024, che in relazione all'intervento in oggetto ha **DETERMINATO** *"DI RILASCIARE per le motivazioni richiamate nelle premesse, ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del PPTR, l'accertamento di compatibilità paesaggistica alla ditta Lt 01 SRL per l'intervento di seguito descritto: "Costruzione ed esercizio di un impianto agro-fotovoltaico denominato "ASC03" e relative opere ed infrastrutture connesse ricadenti nei comuni di Deliceto (FG), Candela (FG) e Melfi (PZ). VIA Ministeriale con giudizio di compatibilità ambientale positiva codice ID VIP 7645 - Procedimento A.U. Cod. Id. ATFWKI7" con le seguenti prescrizioni: "-che la porzione dell'impianto interferente con UCP_Coni visuali venga ridotta in modo da non intecettare tale UCP e che in tale porzione si preveda ulteriore piantumazione di oliveto; -che sia garantita la stabilità e la cura delle coltivazioni previste per tutta la durata dell'impianto; -che tutti i lavori di movimento terra siano sottoposti a sorveglianza archeologica continuativa da parte di archeologi con idonei titoli (come previsto dal D.M. 244/2019). Si rammenta, rispetto alla valutazione del rischio archeologico, come norma richiede, di sottoporre il progetto alla procedura di VPIA (art.41 c.4 e allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023)".*
- Questa Sezione Transizione Energetica, nella persona del Responsabile del Procedimento, con nota prot. n. 92002 del 20/02/2025 comunicava di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto;
- richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", per cui **possono essere previste misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti**, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese, e la Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2084 *"buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile"*.

DATO ATTO CHE:

- la D.G.R. n. 1944 del 21/12/2023 con la quale l'ing Francesco Corvace, è stata individuato quale Dirigente della Sezione nella quale è incardinato il procedimento del rilascio dell'Autorizzazione Unica e, per il quale, lo stesso risulta anche Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **LT 01 S.r.l.** in data 30/04/2025.

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- ai sensi dell'art.9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", la Beta Libra S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010,

Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori e in particolare:

- con nota acquisita al prot. n. 186314 del 09/04/2025, con cui la Società trasmetteva la bozza di convenzione al Comune di Ascoli Satriano (FG);
- con nota acquisita al prot. n. 186778 del 09/04/2025, con cui la Società trasmetteva la bozza di convenzione al Comune di Melfi (PZ);
- con nota acquisita al prot. n. 186781 del 09/04/2025, con cui la Società trasmetteva la bozza di convenzione al Comune di Candela (FG).

Precisato che:

Il provvedimento di Autorizzazione Unica è adottato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 92002 del 20/02/2025 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario E.Q. "Responsabile AU con VIA Ministeriale" ing. Palmarita Oliva, confermata dal Dirigente a.i. del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

di provvedere al rilascio, alla **LT 01 S.r.l.** (Cod. Fisc. e P. Iva 08363700728) con sede legale in via Leonardo da Vinci n. 12, 39100 Bolzano (BZ), dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010, D.G.R. 1901/2022 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio:

- impianto integrato agrivoltaico, denominato "ASC03" avente potenza di picco pari a 54,012 MWp (ridotta a 38,712 MWp), da realizzarsi nel comune di Ascoli Satriano (FG), località "San Carlo/Perillo";
- SSE utente 30/150 kV condivisa;
- cavidotto MT di collegamento tra l'impianto fotovoltaico e la SSE utente 30/150 kV condivisa;
- collegamento in antenna a 150 kV tra la SSE utente e la SE di Smistamento a 150 kV della RTN denominata "Valle";
- cavidotto interrato, con alcuni tratti in TOC, di collegamento tra la SE RTN a 150 kV denominata "Valle" e la SE RTN a 380/150 kV denominata "Melfi";
- collegamento RTN in cavo a 150 kV tra la SE RTN denominata "Valle" e la SE RTN a 380/150 kV denominata "Deliceto" (già autorizzato ad altra Società con D.D. n. 176/2021);
- opere ed infrastrutture connesse, strettamente funzionali alle precedenti.

La parte colturale che sostiene la natura agrovoltica dell'impianto è rappresentata da impianto olivicolo superintensivo e dovrà essere mantenuta per tutto l'esercizio dell'impianto di produzione di energia da fonte solare.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso

comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente interessati, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia. Anche nelle more di tale stipula ai sensi della predetta deliberazione regionale, restano valide e vincolanti ai fini dell'efficacia del presente provvedimento.

ART. 4)

La **LT 01 S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzate dalla Società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Laddove le opere elettriche siano realizzate dal gestore di Rete, l'inizio e la durata dei relativi lavori decorreranno dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016), il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo agro-voltaico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e di apporre, limitatamente alle opere di connessione alla rete, il vincolo preordinato all'esproprio laddove si renda necessario, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i*

pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza", effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 92002 del 20/02/2025.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019, nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022,

è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di Autorizzazione Unica. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte solare non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione

- dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
 - ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
 - a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
 - a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
 - a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
 - a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

Questa Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e ai Comuni interessati.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 34 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso,
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
 - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - alla Provincia di Foggia;
 - al Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia;
 - al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, all'attenzione del CT VIA e alla CT PNRR/PNIEC;
 - al Ministero dell'Economia e delle Finanze AGENZIA DEL DEMANIO BASILICATA - DIR. REG. PUGLIA E BASILICATA;
 - Ministero dell'Interno - Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Foggia
 - alla Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture:
 - Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture – Servizio Autorità Idraulica;
 - Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture – Servizio Gestione Opere Pubbliche;
 - Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria
 - alla Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia:
 - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio;
 - Sezione Urbanistica – Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici
 - alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
 - Sezione Coordinamento dei servizi territoriali
 - Servizio territoriale di Foggia
 - Sezione Risorse Idriche;
 - alla Regione Basilicata;
 - all'ANAS S.p.A. (Basilicata);
 - a ARPA Puglia - Direzione Generale e Direzione Provinciale FG;
 - a RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
 - al Comune di Ascoli Satriano (FG);
 - al Comune di Deliceto (FG);
 - al Comune di Candela (FG);
 - al Comune di Melfi (PZ);
 - a ENAC;
 - a Terna S.p.A.;
 - ad Enel Spa;
 - al GSE S.p.A.
 - ad InnovaPuglia S.p.A.
 - alla **LT 01 S.r.l.** in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Responsabile A.U. con V.I.A. Ministeriale
Palmarita Oliva

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 28 maggio 2026, n. 129

[R2RPXU7] Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, nell'ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), di competenza provinciale, ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006, per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile di tipo eolico composto da n. 6 aerogeneratori e avente potenza complessiva pari a 18,00 MWe, sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG) – Località “Masseria Flamia - Ginestrelle”, e delle relative opere di connessione e infrastrutture indispensabili ricadenti nel Comune di Ascoli Satriano (FG). Proponente: Margherita S.r.l., con sede legale in Roma (RM), Via Savoia n. 82, 00198. Codice Fiscale e Partita IVA: 03188710713

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i., recante “Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale”;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (T.U. Ambiente), con particolare riferimento all'art. 27-bis della Parte Seconda – Titolo III;
- la Legge Regionale 7 ottobre 2009, n. 20 e s.m.i., recante “Norme per la pianificazione paesaggistica”;
- il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, recante le “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante attuazione della direttiva 2009/28/CE;
- la Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 (RED II);
- il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e s.m.i., di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001;
- il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022;
- la Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 (RED III);
- la Legge 12 luglio 2024, n. 101, di conversione del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63;
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, ed in particolare l'art. 15, comma 2, non applicabile *ratione temporis* al procedimento de quo;
- il Decreto-Legge 21 novembre 2025, n. 175, recante “Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili”;
- D.L. 21/2026, convertito in legge n. 49 del 10 aprile 2026.

VISTE

- la Legge Regionale 24 settembre 2012, n. 25, “Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;

- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 26, recante “Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali”;
- la Legge Regionale 8 novembre 2022, n. 28 e s.m.i., recante “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2010, n. 3029, di approvazione della disciplina del procedimento unico di autorizzazione;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466, di approvazione della Strategia regionale per la parità di genere “Agenda di Genere”;
- le Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici pubblicate dal Ministero della Transizione Ecologica il 27 giugno 2022;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2022, n. 1901, in materia di procedimento di Autorizzazione Unica e oneri economici;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2023, n. 997, recante atto di indirizzo per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2024, n. 1295, in materia di Valutazione di Impatto di Genere (VIG);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 7 luglio 2025, n. 933, recante l’approvazione delle Linee guida per la disciplina del procedimento di Autorizzazione Unica;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 19 novembre 2025, n. 1824, recante indicazioni istruttorie per il bilanciamento tra sviluppo energetico e tutela del patrimonio paesaggistico e agricolo.

VISTE

- l’istanza acquisita dalla Sezione Transizione Energetica con prot. n. 15549 del 30/12/2022 (Cod. Id. R2RPXU7), con la quale la Margherita S.r.l. ha richiesto il rilascio dell’Autorizzazione Unica (A.U.) ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolica costituito inizialmente da n. 10 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 3 MWe per una potenza complessiva pari a 30,00 MWe, sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG), in località “Masseria Flamia – Ginestrelle” nonché delle opere e infrastrutture connesse alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), ricadenti nel territorio comunale di Ascoli Satriano (FG);
- la contestuale istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) presentata dalla medesima società alla Provincia di Foggia, Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale, in data 30/12/2022, e attivata ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale – P.A.U.R.), procedura comprensiva di tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto, ivi inclusa l’Autorizzazione Unica – codice pratica id. 2022/00276/VIA-P.A.U.R.;

CONSIDERATO che le sedute delle conferenze dei servizi, indette, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14-ter della legge n. 241/1990, dalla Provincia di Foggia, quale Ente competente per il rilascio del P.A.U.R. ex art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006, si sono tenute in data 19/04/2024, 06/05/2024, 25/09/2024, 22/10/2024, 18/11/2024 e 27/11/2024;

CONSIDERATO che il progetto relativo all’impianto autorizzabile è stato oggetto, nel corso del procedimento, di numerose rimodulazioni che hanno condotto a un ultimo aggiornamento del layout progettuale, il quale ha previsto la realizzazione con riposizionamento e in riduzione di n. 6 aerogeneratori, configurazione sulla quale è stata effettuata la valutazione finale di impatto ambientale;

PRESO ATTO della Soluzione Tecnica Minima Garantita (SMTG) del 12/12/2022 (codice di Rintracciabilità 202202154) in cui il gestore di rete TERNA prevedeva “il collegamento in antenna a 150 kV sull’ampliamento della Stazione Elettrica (SE) di Smistamento a 150 kV della RTN denominata “Valle”, mediante condivisione dello stallo con le iniziative codice pratica 201700044, 202102095 e 202202131, con l’iniziativa codice pratica 07006674 della Daunia Deliceto SRL e con l’iniziativa codice pratica 201800446 della Daunia Work 1 SRL previa realizzazione di: - un futuro collegamento RTN in cavo a 150 kV tra la SE “Valle” e la SE RTN a 380/150

kV denominata “Deliceto”; - un futuro collegamento RTN a 150 kV tra la SE “Valle” e il futuro ampliamento della SE RTN a 380/150 kV denominata “Melfi”;

PRESO ATTO dell’accordo di condivisione della sottostazione elettrica del 29/11/2022, sottoscritto con i produttori Daunia work 1 s.r.l. (cod. TERNA 201800446) e Daunia Deliceto s.r.l. (cod. TERNA 07006674), comprensivo altresì delle altre iniziative della società Margherita s.r.l.;

PRESO ATTO dell’ampliamento della SE RTN a 380/150 kV denominata “Melfi”, autorizzato dalla Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n. 174 del 01/07/2025 (riferita all’Autorizzazione Unica per un impianto integrato agrivoltaico nel Comune di Ascoli Satriano -FG e relative opere connesse ricadenti nei comuni di Ascoli Satriano, Deliceto -FG, Candela -FG, Melfi -PZ;

PRESO ATTO dell’accertamento sui requisiti di idoneità dell’area ai sensi del D.lgs. 199/2021, da cui si rileva, alla luce della definitiva rimodulazione progettuale, la presenza di aree idonee ai sensi del D. Lgs. 199/2021;

RILEVATO che, secondo il progetto definitivo depositato in atti:

- l’impianto eolico, modificato in riduzione, è composto da n. 6 aerogeneratori (WTG n. 2, 3, 4, 5 e 7) di potenza nominale pari a 3 MWe per una potenza complessiva di 18 MWe, e sarà localizzato nel territorio del Comune di Ascoli Satriano (FG), in località “Masseria Flamia - Ginestrelle”, identificato dalle seguenti coordinate UTM/WGS84 33N: WTG T6n E 556263 N 4556755, WTG T13n E 558255 N 4555619, WTG T22n E 556921 N 4553036, WTG T24n E 557820 N 4553173, WTG T29 E 559503 N 4552527, WTG T31 E 558162 N 4553689.
- Il progetto comprende altresì le opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) (codice di Rintracciabilità 202202154) indispensabili all’esercizio dell’impianto, e ricadenti anch’esse nel Comune di Ascoli Satriano (FG). Tali opere, coerentemente con il Benestare rilasciato dal Gestore di Rete (rif. prot. TERNA/P20230119239 del 21/11/2023) consistono nella realizzazione di:
 - un cavidotto interrato MT a 30kV, di collegamento tra gli aerogeneratori;
 - una sottostazione elettrica di trasformazione 30kV lato utente connessa alla SE 30/150 kV “Valle”, in condivisa;
 - le opere ed infrastrutture strettamente connesse e funzionali alle precedenti.

VISTO l’avvio formale del procedimento di Autorizzazione Unica, generato elettronicamente dal Centro Servizi Sistema Puglia in data 05/12/2024, a seguito della verifica della sussistenza dei requisiti tecnici e amministrativi minimi necessari ai fini dell’ammissibilità dell’istanza presentata dalla società proponente, inizialmente dichiarata incompleta con nota prot. n. 9487 del 01/06/2023, cui la medesima società ha dato riscontro con comunicazioni acquisite ai prot. n. 10617 del 30/06/2023 e n. 11316 del 18/07/2023;

ACQUISITO il Provvedimento Dirigenziale di V.I.A. di cui al prot. gen. n. 3892 del 23/01/2025 con il quale la Provincia di Foggia – Settore Ambiente, Servizio Gestione Iniziative e Interventi per la Tutela e Valorizzazione Ambientale, ha espresso “*per tutte le motivazioni riportate in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritte, giudizio favorevole in ordine alla compatibilità ambientale, con efficacia temporale fissata in anni 5 (cinque), del progetto finalizzato alla realizzazione di un impianto eolico composto da n. 6 aerogeneratori (T6n – T13n – T29 – T31 – T22n – T24n), ciascuno di potenza nominale pari a 3 MW per una potenza complessiva di 18 MW, con prescrizioni scandite nel parere del CTP VIA del 11/04/2024, da realizzare in agro di Ascoli Satriano in loc. ‘Masseria Flamia- Ginestrelle’, con relativa rete di cavi MT e connessione presso l’esistente SE 30/150kV di ‘Valle’, proposto dalla società MARGHERITA SRL e presentato in data 30/12/2022 ed assunta a prot. n. 63755 così come aggiornato e integrato;*”, condizionato al rispetto delle prescrizioni già scandite nel parere del CTP VIA nella seduta del 11/04/2024, di seguito interamente riportate:

- “*l’impianto venga fornito di adeguato impianto radar che presenti idonea tecnologia con un software che permetta di gestire la rotazione delle pale degli aerogeneratori e che preveda l’eventuale spegnimento in modo da evitare che uccelli e chirotteri possano impattare tra le pale degli aerogeneratori;*

- *tale sistema venga sottoposto periodicamente a verifica con lo scopo di assicurarne un corretto funzionamento, in continuo, durante tutta la vita dell'impianto;*
- *venga pubblicato mensilmente il report dei dati rilevati dal suddetto sistema radar su apposito sito web;*
- *il suddetto report venga inviato, con cadenza mensile, all'ARPA ed all'Assessorato all'Ambiente della Provincia di Foggia;*
- *Il suddetto report dei dati venga trasmesso a qualsiasi Ente Pubblico, Ente di Ricerca o Associazione Ambientalista che ne faccia richiesta".*

PRESO ATTO delle determinazioni e pareri acquisiti al procedimento P.A.U.R., del verbale della Conferenza di Servizi – decisoria – del 27/11/2024, trasmesso con nota prot. n. 64087 del 02/12/2024 ed acquisito, in data 02/12/2024, agli atti regionali con il prot. n. 595217, con la quale il Responsabile del Procedimento della Provincia di Foggia, sulla scorta della prevalenza delle posizioni espresse, esprimeva il parere favorevole al rilascio del provvedimento autorizzativo, subordinandolo all'adozione dell'Autorizzazione Unica ex D. Lgs. n. 387/2003.

ACQUISITI gli impegni in ordine alle misure di compensazione territoriale anche alla luce della 7 novembre 2022, n.28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", a vantaggio delle amministrazioni comunali territorialmente interessate, come acquisiti nel corso dell'istruttoria ed evidenziati nella Relazione allegata, quale parte integrante del presente provvedimento anche ai fini della sua piena efficacia;

VISTA l'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata da questa Amministrazione, conclusa con l'apposita relazione del 12/05/2026, prot. n. 286578 del 20/05/2026 a firma dell'Ing. Palmarita Oliva, funzionario E.Q. della Sezione Transizione Energetica, confermata dal Dirigente della Sezione, da intendersi quale parte integrante della presente determinazione (Allegato 1).

RILEVATO che, in esito agli adempimenti svolti in conformità al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327) e alla L.R. n. 3/2005, avviati dall'Amministrazione mediante nota prot. n. 449275 del 08/08/2025, sussistono i presupposti di legge per dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere;

PRESO ATTO che l'istanza è finalizzata a ottenere l'Autorizzazione Unica, ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, nell'ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), di competenza provinciale e che la medesima costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di Servizi, come adeguato alle prescrizioni formulate dagli Enti partecipanti e alle risultanze del Provvedimento di V.I.A.

CONSIDERATO che, in base al comma 7 dell'art. 14-ter della legge n.241/1990, all'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

EVIDENZIATO che l'impianto è autorizzabile in esito del Provvedimento di V.I.A. favorevole con prescrizioni prot. provinciale n. 3892 del 23/01/2025 rilasciato dalla Provincia di Foggia – Settore Ambiente (V.I.A.), nonché degli altri concerti, intese, nulla osta acquisiti agli atti del procedimento e richiamati nella Relazione Istruttoria, da intendersi fatti propri dal Responsabile del procedimento di Autorizzazione Unica in solido alle condizioni, prescrizioni e compensazioni previste, alla cui verifica di ottemperanza si provvede come da parte dispositiva.

DATO ATTO che con D.G.R. 1944 del 21/12/2023 è stato individuato l'ing. Francesco Corvace quale Dirigente della Sezione Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, per il quale riveste ruolo di Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

SI RITIENE, quindi, di poter procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 387/2003, sulla base di quanto emerso nel corso del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Regionale (P.A.U.R.).

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D. Lgs 196/03, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018. Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L'impatto di genere stimato risulta: **Neutro**.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003 e ss.mm. ii, rilasciata, *ex lege*, su istanza di parte.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- sulla base delle risultanze istruttorie;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
- rilevata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge n.190/2012.

ART. 1

1. La **Margherita S.r.l.**, avente sede legale in Roma (RM), Via Savoia n. 82, 00198 Codice Fiscale/P. IVA 03188710713, è **autorizzata**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile di tipo eolico, composto da n. 6 aerogeneratori, avente potenza complessiva pari a 18 MWe da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano (FG) – Località “Masseria Flaminia - Ginestrelle” e relative opere di connessione ricadenti nel Comune di Ascoli Satriano (FG) (Terna S.p.A.– Cod. Pratica n. 202202154), indispensabili al funzionamento dello stesso, subordinatamente ad ogni prescrizione e raccomandazione di cui ai successivi articoli e agli atti del procedimento. Tali opere connesse consistono nella realizzazione di:

- un cavidotto interrato MT a 30kV, di collegamento tra gli aerogeneratori;

- una sottostazione elettrica di trasformazione 30kV lato utente connessa alla SE 30/150 kV “Valle”, in condivisa;
- le opere ed infrastrutture strettamente connesse e funzionali alle precedenti.

2. La presente Autorizzazione Unica, allorquando recepita nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ex art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006, costituisce titolo a costruire ed esercire le citate opere in conformità al progetto approvato e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alle conferenze di servizi convocate nell’ambito del presente procedimento. È fatto obbligo al proponente di provvedere all’aggiornamento ed al periodico rinnovo cui siano eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell’Autorizzazione Unica.

3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss., con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi del citato T.U. Espropri;

4. La Società è autorizzata a richiedere, al competente Ufficio regionale, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., i provvedimenti per l’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione, per la costituzione del diritto di servitù e per l’occupazione temporanea delle aree occorrenti alla realizzazione delle opere in progetto.

5. Salva la conclusione di eventuali accordi bonari di cessione con i proprietari delle aree interessate, l’emanazione del decreto di esproprio e di costituzione di servitù sulle aree interessate dalle opere suddette deve avvenire entro 5 anni dalla data in cui diventa efficace il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 13, comma 4, del citato D.P.R. n. 327/2001.

6. La presente autorizzazione è condizionata al rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni intervenute nel procedimento che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso nonché al rispetto di quanto prescritto dall’art. 1, comma 3, della L.R. 18 ottobre 2010, n. 13.

7. Tra le condizioni che vincolano l’efficacia del presente provvedimento rientrano le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente interessati dalle opere, a norma dell’Allegato 2 del DM 10/09/2010 e della L.R. n. 28/2022 e.s.m.i, richiamate in atti del procedimento.

8. L’autorizzazione unica non potrà in alcun modo ricomprendere titoli settoriali sottaciuti dall’istante, anche se non rilevati nel corso dei lavori conferenziali dagli enti che ne esercitano le rispettive competenze, e non potrà quindi dispiegare piena efficacia giuridica qualora sia accertata tale mancanza per responsabilità del proponente.

9. La validità del presente atto autorizzativo è condizionata alla permanenza del requisito di disponibilità giuridica delle aree interessate dall’impianto in capo al soggetto autorizzato ovvero in capo al soggetto successivamente subentrato nella titolarità del titolo autorizzativo;

10. La presente Autorizzazione Unica non ricomprende le istanze settoriali, neanche per silenzio, per le quali la Società abbia omesso di invocare la sua acquisizione oppure abbia omesso di presentare l’istanza presupposta all’autorità competente;

11. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 quater, comma 4, della Legge n. 241/1990 i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi adottata dalla Provincia di Foggia.

12. La presente autorizzazione è rilasciata sotto condizione risolutiva e sarà revocata ai sensi dell’art. 88, comma 4-bis, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. in caso di comunicazione antimafia interdittiva.

ART. 2

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;

- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico del Gestore della Rete.

Qualora le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso, fermi restando i termini di cui all'articolo seguente.

Il presente titolo può coprire, su richiesta, tutto il periodo di eventuale incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, fino a venti anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori e sia stata resa nota la data di entrata in esercizio commerciale.

ART. 3

1. I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio, ai sensi dell'art. 7-bis del D.L. n. 50 del 17/05/2022, convertito con Legge n. 91 del 15/07/2022, entro il termine massimo di 3 (tre) anni dalla data di notifica del provvedimento di autorizzazione, subordinatamente al rispetto delle tempistiche e degli adempimenti contenuti nelle condizioni ambientali indicate nel Provvedimento Dirigenziale adottato dalla Provincia di Foggia di cui al prot. n. 3892 dell'23/01/2025; il termine per l'ultimazione dei lavori è di 3 (tre) anni dall'inizio degli stessi salvo proroga, ai sensi della normativa vigente, concedibile, previa istruttoria, su istanza motivata della società autorizzata. Decorso i termini anzidetti, la presente autorizzazione perde efficacia.
2. I lavori di costruzione dell'impianto e delle relative opere connesse dovranno comunque concludersi entro la durata dell'efficacia del Provvedimento di Compatibilità Ambientale di 5 anni, fatta salva la facoltà di proroga su istanza del soggetto autorizzato.
3. Eventuali volturazioni del presente provvedimento ad altro soggetto non modificano in alcun modo tali termini.
4. Entro sei mesi dal completamento dell'impianto, dovrà essere trasmesso il collaudo, redatto, ai sensi del D.P.R. 207/2010, da ingegnere abilitato, iscritto all'ordine da almeno dieci anni, e comunque estraneo alla progettazione, direzione ed esecuzione dell'impianto, in quanto non già intervenuto in dette fasi, il quale dovrà attestare la regolare esecuzione delle opere e la loro conformità al progetto definitivo.

ART. 4

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica con il conseguente obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e il diritto della Regione Puglia ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto:

- a. il mancato rispetto del termine di inizio lavori o del termine finale di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- b. inosservanza delle condizioni e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- c. il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- d. esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili;
- e. emissione di provvedimenti interdittivi o aventi comunque l'effetto di limitare la capacità giuridica della società destinataria.

ART. 5

Entro il termine 180 (centottanta) giorni dalla Comunicazione di Inizio Lavori, pena la decadenza della presente autorizzazione, la Società è tenuta a depositare presso la Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica:

- a. dichiarazioni congiunte di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) e b) della L.R. n. 31/2008 e s.m.i., secondo le modalità esplicitate nel successivo comma 4;
- b. fidejussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a Euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica autorizzata da rilasciarsi a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico – nel rispetto delle clausole individuate dal D.M. 10/09/2010 – paragrafo 13.1, lettera j;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, di importo non inferiore a Euro 100,00, salvo diverso importo quantificato di seno alla Conferenza di servizi, per ogni kW di potenza elettrica autorizzata, da rilasciarsi a favore del Comune interessato dall'intervento, nel rispetto delle clausole individuate dal D.M. 10/09/2010 paragrafo 13.1, lettera j;

ART. 6

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia compete al Comune.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

ART. 7

La Società, gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, nonché il soggetto subentrato per volturazione, ferme restando le prescrizioni e le condizioni ambientali, paesaggistiche e territoriali contenute nei pareri endoprocedimentali sopra richiamati nonché nei pareri allegati alla Relazione Istruttoria, che si intendono qui integralmente recepite, ai fini della piena efficacia e l'esecutività della presente Autorizzazione Unica, sono tenuti:

1. a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
2. a tenere sgombrare da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
3. a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
4. ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
5. a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
6. garantire il mantenimento della qualifica agrivoltaica: trattandosi di impianto autorizzato con configurazione agrivoltaica, la Società è obbligata a garantire la continuità dell'attività agricola per l'intera vita utile dell'impianto, in conformità alla Relazione Agronomica approvata. Eventuali variazioni colturali dovranno essere comunicate tempestivamente ai fini della valutazione delle ricadute sull'efficacia del titolo;
7. a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
8. varianti: qualsiasi modifica al progetto approvato (inclusi spostamenti di cavidotti o cabine richiesti in fase esecutiva da Enti terzi o sottoservizi), allorquando non riconducibile ad errore progettuale o a valutazione imprecisa dello stato dei luoghi *ex ante*, dovrà essere preventivamente sottoposta alla valutazione di questa Sezione per la verifica di assoggettabilità a nuova autorizzazione o a procedura semplificata;
9. Piano di Utilizzo Terre e Rocce da Scavo: in fase di progettazione esecutiva dovrà essere predisposta una

relazione dettagliata sulle terre e rocce da scavo, con indicazione delle modalità di gestione, delle volumetrie stimate e della destinazione finale del materiale (smaltimento in discarica e/o recupero). Dovrà inoltre essere redatto un piano di indagine ai sensi del DPR 120/2017, con indicazione puntuale delle modalità e dei punti di campionamento, allegando i relativi certificati di prova rilasciati da laboratorio autorizzato. Si precisa inoltre che qualora durante le operazioni di scavo si rinvenissero terre o materiali potenzialmente contaminati, le lavorazioni interessate dovranno essere immediatamente sospese e si dovrà procedere agli adempimenti di caratterizzazione e, se necessario, bonifica, secondo quanto previsto dal Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dandone tempestiva comunicazione agli Enti competenti.

10. a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché l'esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;

11. a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007;

12. a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2, della L.R. 25/2012.

ART. 8

La presente autorizzazione unica si intende rilasciata nell'esclusiva responsabilità dei Soggetti titolari, nonché in piena salvaguardia ed impregiudicatezza dei diritti di terzi. Eventuali danni derivanti dalla costruzione ed esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono ascrivibili unicamente ai Soggetti titolari della presente autorizzazione, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

ART. 9

La Società si impegna al rispetto della disciplina concernente il divieto di *pantouflage* ex art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, secondo cui "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

ART. 10

Il presente provvedimento è reso ai sensi della normativa vigente *ratione temporis* per procedimenti incardinati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 190/2024.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento restano fermi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni citate nelle premesse, in quanto applicabili, e dalla vigente normativa in materia.

ART. 11

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti che precedono o venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese in atti.

ART. 12

Il presente provvedimento, adottato e sottoscritto con modalità digitale, ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale, composto da n. 14 (quattordici) facciate e da un Allegato composto da n. 140 (centoquaranta)

facciate, redatto in un unico originale, interamente in formato digitale:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato sull'Albo Telematico, ovvero:
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 - sul B.U.R.P., al netto delle Relazione Istruttoria, comunque reperibile tramite le predette sezioni;
- sarà trasmesso a tutti i soggetti indicati nella specifica sezione dell'allegata Relazione Istruttoria ("Enti da coinvolgere per la fase di comunicazione della decisione/determinazione", rif. par.21).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
prot_n_0286578_2026_R2RPXU7_Relazione_Istruttoria.pdf - 150b866e4d67ad2d33b2593c56cfc45859fb65eae09a81e842be3b2f445317de
Allegato 1_R.I. - Elenco elaborati.pdf - 2395cb3860a03d4856332aab47cd09c5777600ba534371c1a91e8221e4b1dd04
Allegato 2_R.I._Prescrizioni recepite.pdf - d9915bef4d4bbaf633f7f38c937da378daf9bb49bb54601e104253fd3e42d269

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 159/DIR/2026/00143

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta e Responsabile Pubblicazione
Mattia Gatti

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta e Responsabile Pubblicazione
Mattia Gatti

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Dipartimento per l'Energia Direzione Generale fonti energetiche e titoli abilitativi IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., e, in particolare, l'art. 1, in base al quale gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, i sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare in aree non industriali in configurazione “stand alone”, o da realizzare all'interno di centrali superiori ai 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTO il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e s.m.i., recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico e la delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTI il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivi Decreti del 9 novembre 2016 e del 30 dicembre 2022, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007, concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico, oggi Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.);

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;

VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., che ha modificato ed integrato il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., introducendo l'acquisizione dell'intesa regionale su proposta ministeriale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

VISTO il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i. recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia, ed in particolare:

- l'art. 1 quater, comma 1, secondo il quale l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio



1998, n. 53, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa;

- l'art. 1 quater, comma 2, in cui è stabilito che il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare;

VISTO il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ha istituito il Ministero della Transizione Ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;

VISTO altresì il Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della Transizione Ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTO il Decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito con modifiche dalla legge n. 41 del 21 aprile 2023, privo di norme transitorie e quindi immediatamente cogenti anche per i procedimenti in corso, ed, in particolare, l'articolo 47, comma 3-bis secondo cui i sistemi di accumulo elettrochimico *stand alone* sono autorizzati secondo le disposizioni dell'art. 12 del d.lgs. n.387/2003 che non prevede il rilascio dell'Intesa Regionale;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

VISTO il Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 recante "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118" e, in particolare, l'articolo 15, comma 2, che prevede l'applicazione della previgente normativa di cui al Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7 e all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alle procedure in corso;

VISTA la nota acquisita al prot. MASE n. 0036972 del 27 febbraio 2024, con la quale la Società SPHERA MISTRAL S.R.L. (di seguito: il Proponente), ha presentato istanza per l'autorizzazione, ai sensi del DL 7/2002 e s.m.i., per la realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico dell'energia elettrica (BESS) della potenza nominale di 100 MW AC, denominato "Manciano Tafone A", ubicato nel Comune di Manciano (GR) e delle relative opere connesse, e ha allegato la quietanza di pagamento, ai fini del versamento del contributo di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i. e del Decreto



Interministeriale 18 settembre 2006, così come modificato con successivi Decreti del 9 novembre 2016 e del 2 gennaio 2023, nonché della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007;

DATO ATTO che con la sopracitata nota il Proponente ha trasmesso il cronoprogramma delle attività, secondo il quale i lavori di realizzazione avranno una durata di circa 16 mesi;

PRESO ATTO che:

- secondo il progetto presentato con l'istanza del 27 febbraio 2024, il sistema di accumulo di energia elettrica verrà realizzato nel Comune di Manciano (GR), e avrà una potenza di 100 MW AC;
- il progetto avrà le seguenti caratteristiche:
 - impianto di accumulo:
 - n. 256 Container Batterie;
 - n. 32 Container Trasformazione;
 - n. 12 Container Ausiliari;
 - n. 6 Container Magazzino;
 - n. 1 Cabina consegna/smistamento;
 - opere connesse:
 - cavo interrato AT 36 kV di collegamento tra l'impianto BESS e l'ampliamento della Stazione Elettrica RTN di Manciano (impianto di utenza);
 - nuova SE RTN di trasformazione 380/132 kV denominata "Manciano", da collegare in entra-esce con Raccordi aerei a 380 kV alla linea Montalto-Suvereto (impianto di rete);
 - Ampliamento della nuova Stazione Elettrica (SE) Terna "Manciano", con aggiunta del livello di tensione a 36 kV derivato dal prolungamento sbarre a 380 kV e n. 3 terne di trasformatori monofase 380-36 kV, quadro a 36 kV e relativo arrivo produttore (impianto di rete);
- L'impianto sarà quindi collegato in antenna a 36 kV sulla sezione 36 kV di una nuova Stazione Elettrica (SE) della RTN da inserire in entra – esce alla linea RTN a 380 kV "Montalto – Suvereto".

CONSIDERATO che per il progetto non sono state attivate procedure di valutazione ambientale poiché, sulla base delle modifiche al Decreto-legge n. 7/2002, introdotte dall'articolo 31, comma 1, lettera a) del D.L. 77/2021 del 31 maggio 2021, la tipologia di realizzazione prevista non rientra tra le opere di cui all'allegato II e II bis del d.lgs. 152/06 e pertanto non deve essere sottoposta alle procedure di VIA né di Verifica di assoggettabilità a VIA;

VISTA la nota prot. MASE n. 0143406 del 1° agosto 2024, con la quale questa Amministrazione, a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza ha:

- avviato il relativo procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e s.m.i. e del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico dell'energia elettrica (BESS) della potenza nominale di 100 MW AC, denominato "Manciano Tafone A", ubicato nel Comune di Manciano (GR) e delle relative opere connesse;



- indetto la conferenza di servizi in modalità decisoria, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/90 e s.m.i.;

VISTA la nota acquisita al prot. MASE n. 0052437 del 19 marzo 2025, con la quale il Proponente ha presentato una variante progettuale e contestuale istanza di riavvio della procedura di apposizione del Vincolo Preordinato all'Esproprio ai sensi del DPR 327/2001 e s.m.i., allegando anche la documentazione necessaria all'individuazione delle aree, dei confini, i dati catastali delle aree interessate, il piano particellare e l'elenco ditte coinvolte;

CONSIDERATO che, nella summenzionata nota del 19 marzo 2025, il Proponente ha precisato che le sopra richiamate modifiche progettuali riguardano:

- miglioramenti progettuali relativi alla gestione delle acque meteoriche e dell'invarianza idraulica a seguito di richieste di integrazione pervenute dalla Regione Toscana nell'ambito della conferenza di servizi;

- l'aggiornamento progettuale relativo alle opere RTN della nuova SE 380/132 kV di Manciano da inserirsi in entra-esce sulla linea 380 kV "Montalto – Suvereto" e dell'ampliamento a 380/36 kV della stessa, le quali opere RTN hanno ottenuto il Benestare tecnico da parte di Terna S.p.a. in data 28/10/2024;

VISTA la nota prot. MASE n. 0056104 del 25 marzo 2025, con la quale questa Amministrazione, alla luce delle summenzionate modifiche progettuali e della necessità di espletare il procedimento ex 327/2001, ha comunicato la presentazione di variante progettuale da parte della società SPHERA MISTRAL S.R.L. e ha contestualmente comunicato di aggiornare i termini di scadenza del procedimento a 45 giorni, rendendo altresì disponibile la documentazione di progetto integrata e aggiornata, elaborata dal Proponente;

VISTA la nota prot. MASE n. 0224561 del 27 novembre 2025, con la quale questa Amministrazione, considerato il Procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico relativa al territorio della ex "Tenuta Granducale di Montauto" nel Comune di Manciano", avviato a seguito della D.G.C. n. 31 del 13 febbraio 2024 del Comune di Manciano, e considerati ampiamente conclusi i termini del procedimento, ha invitato il Comune di Manciano, la Regione Toscana e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena Grosseto e Arezzo ad esprimere le proprie determinazioni in termini di assenso o dissenso, con eventuali prescrizioni o condizioni, nel termine di 10 giorni, informando che decorso infruttuosamente tale termine, si sarebbe proceduto all'acquisizione delle suddette determinazioni in regime di "silenzi-assenso" e si sarebbe disposta la conclusione del Procedimento, ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. MASE n. 0243450 del 22 dicembre 2025, con la quale questa Amministrazione ha comunicato agli enti convocati il nuovo link utile per consultare l'intera documentazione relativa al progetto, aggiornando i termini della conferenza a 15 giorni;

VISTA la nota prot. MASE n. 0123273 del 11 giugno 2026, con la quale questa Amministrazione ha comunicato la conclusione positiva della conferenza sopracitata (*Allegato 1*);

PRESO ATTO che nella sopra citata nota di conclusione dell'istruttoria:

- è richiamata la nota acquisita al prot. MASE n. 0231703 del 5 dicembre 2025, con la quale il Comune di Manciano ha informato che la Regione Toscana, con Decreto Dirigenziale n. 24100 del 18/11/2025, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 140 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004, l'area relativa alla "Zona ex Tenuta Granducale di Montauto sita nel territorio del Comune di Manciano (Grosseto)" di notevole interesse pubblico paesaggistico, ai sensi dell'art. 136,



commal lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004”, ed ha chiesto l’immediata archiviazione dell’istanza e l’emissione di un provvedimento negativo che inibisca l’intervento proposto;

- è altresì richiamata la successiva nota acquisita al prot. MASE n. 0000645 del 5 gennaio 2026, con la quale il Comune di Manciano ha espresso il proprio parere negativo e formulato prescrizioni;
- si richiamano le considerazioni contenute nei riscontri forniti dal proponente con note acquisite al prot. MASE n. 0007659 del 15 gennaio 2026, n. 0020681 del 2 febbraio 2026 e n. 0069170 del 30 marzo 2026;
- è adottata e comunicata, viste le risultanze dell’istruttoria, la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14-quater della legge n. 241/90 rammentando altresì che ai sensi dell’art. 14-quinquies comma 1 della legge n. 241/90 e s.m.i. “avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l’opposizione è proposta dal Ministro competente”;
- è accolta, anche alla luce del nuovo orientamento normativo introdotto dal D.Lgs. 190/2024, la richiesta del Comune di Manciano di cui alla summenzionata nota acquisita al prot. MASE n. 0000645 del 5 gennaio 2026, di prevedere misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, e si dispone che la stipula di una Convenzione con il Comune interessato dal progetto costituirà una specifica prescrizione del presente decreto autorizzativo e dovrà essere stipulata prima dell’avvio dei lavori;

CONSIDERATO che, in seguito alla comunicazione di conclusione favorevole della Conferenza di servizi, non è pervenuta alcuna opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 14 quinquies comma 1 della l. n. 241/1990 da parte di Amministrazioni dissenzienti preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini;

CONSIDERATO che, con specifico riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001, in seguito alla nota pec acquisita al prot. MASE n. 0124512 del 5 luglio 2024, con la quale il Proponente ha trasmesso il piano particellare di esproprio e richiesto contestualmente l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e/o imposizione di servitù, questa Amministrazione con nota prot. MASE n. 0207366 del 13 novembre 2024, ha provveduto ad avviare la relativa procedura ai sensi del D.P.R. 327/2001, precisando le diverse modalità di applicazione della norma in base al numero dei soggetti coinvolti e chiedendo al proponente di provvedere agli obblighi di pubblicità previsti per il caso specifico;

CONSIDERATO che, con successiva nota acquisita al prot. MASE n. 0004752 del 13 gennaio 2025, il Proponente, in seguito al rilascio del Benestare da parte di Terna s.p.a., ha trasmesso la modifica del piano particellare di esproprio;

CONSIDERATO che, con nota prot. MASE n. 0050913 del 18 marzo 2025, questa Amministrazione ha riavviato la procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio allegando l’avviso integrato e aggiornato;



CONSIDERATO altresì che, con nota prot. MASE n. 0105445 del 3 giugno 2025, il Proponente ha trasmesso il resoconto conclusivo con il quale è stata data evidenza dell'adempimento delle fasi di pubblicità previste e, nel caso specifico, è stato comunicato che:

- in data 31 Marzo 2025 sono stati depositati presso gli uffici del Comune di Manciano (GR) l'Avviso di Pubblicazione dal MASE, il Piano Particellare di Esproprio e la Relazione tecnica dell'intervento e delle opere connesse;

- la documentazione depositata è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Manciano (GR) a partire dal giorno 1° aprile 2025, successivamente aggiornata in data 15 Aprile 2025 al fine di facilitare la lettura della documentazione, ed è rimasta disponibile fino al 30 Maggio 2025, corrispondente al termine di decorso della pubblicazione;

- tra il 26 marzo 2025 e l'11 aprile 2025 sono state inviate, e correttamente consegnate, le raccomandate ai soggetti interessati dalla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

- sono pervenute osservazioni da due soggetti interessati che avvisano della presenza di contratti preliminari di compravendita e di costituzione di superficie e diritti di servitù con società terze, a cui il Proponente ha fornito prontamente riscontro chiarendo che le opere per le quali si prevede l'apposizione del vincolo preordinato (Opere RTN) sono funzionali ad una pluralità di iniziative e non risultano interferenti con le iniziative dei soggetti terzi citato dalla proprietà;

CONSIDERATO altresì che, secondo il progetto presentato, è previsto l'interessamento di ulteriori aree per il recupero della viabilità locale;

RITENUTO, pertanto, con riferimento a quanto sopra richiamato, di dover inserire nel presente decreto autorizzativo una prescrizione per il Proponente relativa all'acquisizione, prima dell'avvio dei lavori, di concessione o altro atto di assenso da parte del relativo ente competente per le opere di cui sopra;

PRESO ATTO che, con nota acquisita al prot. MASE n. 0083291 del 5 maggio 2025, il Proponente ha trasmesso il Benestare tecnico di rispondenza al Codice di Rete di Terna (Codice Pratica n. 202301018), contenente l'indicazione che, al fine di razionalizzare l'utilizzo delle strutture di rete, lo stallo 36 kV all'interno della stazione verrà assegnato in fase di progettazione esecutiva, e la documentazione delle opere utente trasmessa a Terna è conforme al progetto già trasmesso alla Conferenza dei Servizi;

CONSIDERATO che:

- con nota pec acquisita al prot. MASE n. 0083206 del 5 maggio 2025, e successivi aggiornamenti con note pec acquisite al prot. MASE n. 0224876 del 27 novembre 2025 e n. 0108154 del 20 maggio 2026, il Proponente ha trasmesso la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;
- ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia, in data 25 maggio 2026, con prot. BDNA n. 0039352_20260525, sono stati inseriti nella Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia del Ministero dell'Interno i dati ai fini della disciplina antimafia ai sensi dell'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. decorso il termine di cui al comma 4 del medesimo art. 88 è possibile



procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del medesimo Decreto legislativo;

DATO ATTO che con nota acquisita al prot. MASE n. 0108154 del 20 maggio 2026 il Proponente ha trasmesso apposita autocertificazione ai sensi del succitato art. 89;

VISTA la summenzionata nota acquisita al prot. MASE n. 0108154 del 20 maggio 2026, con la quale la Società SPHERA MISTRAL S.R.L. ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con riferimento alla clausola antipantouflage ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. *"[...] Di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell'Associazione di cui sopra, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto; Che è consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*;

PRESO ATTO che l'istanza è finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di Servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni;

CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

VISTI gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-bis, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

CONSIDERATO, in particolare, che nell'ambito della conferenza di servizi decisoria non è pervenuto il parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, che si ritiene acquisito tramite silenzio assenso dell'Ente, considerato altresì che, come evidenziato nella documentazione di progetto, l'opera non ricade in aree vincolate ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

RITENUTO quindi di poter procedere al rilascio dell'Autorizzazione unica sulla base di quanto emerso nel corso del procedimento;

RICHIAMATI i pareri, gli assensi ed i nulla-osta, alcuni con prescrizioni, acquisiti nel corso del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.,



indicati nella nota di chiusura allegata, che formano parte integrante del presente decreto (Allegato 2) ed alla luce della positiva conclusione dell'istruttoria;

D E C R E T A

Art. 1

Autorizzazione

1. La Società SPHERA MISTRAL S.R.L. avente sede in Faenza (RA) - Via Vittori n. 20 - CAP 48018 - P.IVA n. 002737870390, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., alla realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico dell'energia elettrica (BESS) della potenza nominale di 100 MW AC, denominato "Manciano Tafone A", ubicato nel Comune di Manciano (GR) e delle relative opere connesse, come specificato ed in conformità al progetto preliminare presentato con l'istanza acquisita al prot. MASE n. 0036972 del 27 febbraio 2024, e successiva modifica trasmessa con nota acquisita al prot. MASE n. 0052437 del 19 marzo 2025.
2. Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 aprile 2002 n. 55 la presente autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le citate opere in conformità al progetto approvato, ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
3. La società SPHERA MISTRAL S.R.L. è autorizzata a richiedere, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., i provvedimenti per l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione e per l'occupazione temporanea delle aree occorrenti alla realizzazione delle opere in progetto.
4. Salva la conclusione di eventuali accordi bonari di cessione con i proprietari delle aree interessate, l'emanazione del decreto di esproprio e di costituzione di servitù sulle aree interessate dalle opere suddette deve avvenire entro 5 anni dalla data in cui diventa efficace il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13, comma 4, del citato D.P.R. n. 327/2001.
5. L'autorizzazione di cui al comma 1 è condizionata dal rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni di cui al successivo articolo 4 e di cui ai pareri contenuti nell'*Allegato 2* del presente decreto, formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento.
6. La presente autorizzazione è rilasciata sotto condizione risolutiva e sarà revocata ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. in caso di comunicazione antimafia interdittiva.

Art. 2

Progettazione delle opere

1. La realizzazione degli interventi avviene in conformità al progetto definitivo, predisposto in coerenza con il progetto preliminare presentato dalla Società SPHERA MISTRAL S.R.L. con l'istanza di cui all'art. 1, comma 1, integrato con le eventuali modifiche necessarie ad



ottemperare alle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, di cui al successivo articolo 4 e di cui ai pareri contenuti nell'*Allegato 2* del presente decreto, rilasciate durante la Conferenza di Servizi.

2. In caso di necessità di varianti al progetto definitivo, da effettuare anche in corso d'opera, non rientranti nella fattispecie di cui all'allegato a), sezione II, lettera n) del D. Lgs. n.190/2024, e diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui al successivo articolo 4 e di cui ai pareri contenuti nell'*Allegato 2* del presente decreto, la Società SPHERA MISTRAL S.R.L. è tenuta a presentare relativa istanza alla Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi del D.Lgs. 190/2024 e s.m.i.
3. Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, la Società SPHERA MISTRAL S.R.L. provvede a trasmettere copia del progetto esecutivo "come costruito" alla Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Regione Toscana, al Comune di Manciano nonché a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne facessero esplicita richiesta.
4. Qualora alcune parti di impianto necessitino di essere realizzate in una fase successiva, il termine per la trasmissione del progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma precedente, si intende prorogato fino alla data del loro completamento.

Art. 3 **Programma dei lavori**

1. La Società SPHERA MISTRAL S.R.L. è tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Toscana nonché al Comune di Manciano, evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 4 e di cui ai pareri contenuti nell'*Allegato 2* del presente decreto.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 4 e di cui ai pareri contenuti nell'*Allegato 2* del presente decreto.
3. I lavori devono essere avviati entro 12 mesi dal momento in cui il presente provvedimento di autorizzazione diviene inoppugnabile a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale. Detto termine deve intendersi *al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare* secondo quanto previsto dall'art. 1 quater, commi 1 e 2 del Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i.
4. La Società SPHERA MISTRAL S.R.L. è tenuta a realizzare le attività autorizzate in conformità al cronoprogramma presentato, ovvero entro 16 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1.
5. Nel caso in cui sia necessaria una proroga del termine di cui al comma 4, Società SPHERA MISTRAL S.R.L. è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.



Art. 4 **Prescrizioni**

1. La Società SPHERA MISTRAL S.R.L. è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi e di cui ai pareri contenuti nell'Allegato 2 del presente decreto, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo.
2. La Società SPHERA MISTRAL S.R.L. è tenuta al rispetto delle **prescrizioni/condizioni** previste da enti/società/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validità della presente autorizzazione, contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (*Allegato 2*).
3. La Società SPHERA MISTRAL S.R.L. è tenuta a comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi:
 - a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia unitamente al progetto di rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto;
 - b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato;
 - c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 3, comma 1.
4. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, la Società SPHERA MISTRAL S.R.L. è tenuta a trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonché alla Regione Toscana, al Comune di Manciano un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.
5. La Società SPHERA MISTRAL S.R.L., prima dell'avvio dei lavori, è tenuta a trasmettere all'Ispettorato Territoriale competente la dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica, corredata da una dettagliata relazione a firma del professionista abilitato e dagli elaborati progettuali che attestino la conformità degli impianti, unitamente all'atto di sottomissione (per le sole condutture di energia elettrica).
6. La Società SPHERA MISTRAL S.R.L. è tenuta alla stipula di una Convenzione con il Comune di Manciano finalizzata a prevedere misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale.
7. La Società SPHERA MISTRAL S.R.L., prima dell'avvio dei lavori, è tenuta ad acquisire la concessione o altro opportuno atto di assenso da parte del relativo ente competente per l'interessamento di strada pubblica come indicato nel piano particellare allegato al progetto



presentato.

Art. 5
Pubblicazione e ricorsi

1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (<http://www.mase.gov.it>).
3. Ai sensi dell'art. 135 c.p.a., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale esclusivamente al TAR Lazio entro e non oltre 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Marilena Barbaro)



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Dipartimento per l'Energia Direzione Generale fonti energetiche e titoli abilitativi IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., e, in particolare, l'art. 1, in base al quale gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, i sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare in aree non industriali in configurazione “stand alone”, o da realizzare all'interno di centrali superiori ai 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTO il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e s.m.i., recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico e la delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTI il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivi Decreti del 9 novembre 2016 e del 30 dicembre 2022, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007, concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico, oggi Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.);

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;

VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., che ha modificato ed integrato il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., introducendo l'acquisizione dell'intesa regionale su proposta ministeriale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

VISTO il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i. recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia, ed in particolare:

- l'art. 1 quater, comma 1, secondo il quale l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio



1998, n. 53, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa;

- l'art. 1 quater, comma 2, in cui è stabilito che il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare;

VISTO il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ha istituito il Ministero della Transizione Ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;

VISTO altresì il Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della Transizione Ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTO il Decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” convertito con modifiche dalla legge n. 41 del 21 aprile 2023, privo di norme transitorie e quindi immediatamente cogenti anche per i procedimenti in corso, ed, in particolare, l'articolo 47, comma 3-bis secondo cui i sistemi di accumulo elettrochimico *stand alone* sono autorizzati secondo le disposizioni dell'art. 12 del d.lgs. n.387/2003 che non prevede il rilascio dell'Intesa Regionale;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;

VISTO il Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 recante “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118” e, in particolare, l'articolo 15, comma 2, che prevede l'applicazione della previgente normativa di cui al Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7 e all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alle procedure in corso;

VISTA la nota acquisita al prot. MASE n. 0046231 del 11 marzo 2024, successivamente integrata con nota acquisita al prot. MASE n. 0124511 del 5 luglio 2024, con la quale la Società SPHERA MISTRAL S.R.L. (di seguito: il Proponente), ha presentato istanza per l'autorizzazione, ai sensi del DL 7/2002 e s.m.i., per la realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico dell'energia elettrica (BESS) della potenza nominale di 100 MW AC, denominato “Manciano Tafone B”, ubicato nel Comune di Manciano (GR) e delle relative opere connesse, e ha allegato la quietanza di pagamento, ai fini del versamento del contributo di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i. e del Decreto Interministeriale 18



settembre 2006, così come modificato con successivi Decreti del 9 novembre 2016 e del 2 gennaio 2023, nonché della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007;

DATO ATTO che con la sopracitata nota il Proponente ha trasmesso il cronoprogramma delle attività, secondo il quale i lavori di realizzazione avranno una durata di circa 16 mesi;

PRESO ATTO che:

- secondo il progetto presentato con l'istanza del 11 marzo 2024, il sistema di accumulo di energia elettrica verrà realizzato nel Comune di Manciano (GR), e avrà una potenza di 100 MW AC;
- il progetto avrà le seguenti caratteristiche:
 - impianto di accumulo:
 - n. 256 Container Batterie;
 - n. 32 Container Trasformazione;
 - n. 12 Container Ausiliari;
 - n. 6 Container Magazzino;
 - n. 1 Cabina consegna/smistamento;
 - opere connesse:
 - cavo interrato AT 36 kV di collegamento tra l'impianto BESS e l'ampliamento della Stazione Elettrica RTN di Manciano (impianto di utenza);
 - nuova SE RTN di trasformazione 380/132 kV denominata "Manciano", da collegare in entra-esce con Raccordi aerei a 380 kV alla linea Montalto-Suvereto (impianto di rete);
 - Ampliamento della nuova Stazione Elettrica (SE) Terna "Manciano", con aggiunta del livello di tensione a 36 kV derivato dal prolungamento sbarre a 380 kV e n. 3 terne di trasformatori monofase 380-36 kV, quadro a 36 kV e relativo arrivo produttore (impianto di rete);
- L'impianto sarà quindi collegato in antenna a 36 kV sulla sezione 36 kV di una nuova Stazione Elettrica (SE) della RTN da inserire in entra – esce alla linea RTN a 380 kV "Montalto –Suvereto".

CONSIDERATO che per il progetto non sono state attivate procedure di valutazione ambientale poiché, sulla base delle modifiche al Decreto-legge n. 7/2002, introdotte dall'articolo 31, comma 1, lettera a) del D.L. 77/2021 del 31 maggio 2021, la tipologia di realizzazione prevista non rientra tra le opere di cui all'allegato II e II bis del d.lgs. 152/06 e pertanto non deve essere sottoposta alle procedure di VIA né di Verifica di assoggettabilità a VIA;

VISTA la nota prot. MASE n. 0143434 del 1° agosto 2024, con la quale questa Amministrazione, a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza ha:

- avviato il relativo procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e s.m.i. e del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico dell'energia elettrica (BESS) della potenza nominale di 100 MW AC, denominato "Manciano Tafone B", ubicato nel Comune di Manciano (GR) e delle relative opere connesse;



- indetto la conferenza di servizi in modalità decisoria, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/90 e s.m.i.;
- fissato contestualmente il termine per l'espressione dei pareri in 45 giorni e la data per la eventuale Conferenza di Servizi in modalità "sincrona" al 16 settembre 2024, da effettuarsi solo in caso di elementi di complessità tale da renderla necessaria;

VISTA la nota acquisita al prot. MASE n. 0052435 del 19 marzo 2025, con la quale il Proponente ha presentato una variante progettuale e contestuale istanza di riavvio della procedura di apposizione del Vincolo Preordinato all'Esproprio ai sensi del DPR 327/2001 e s.m.i., allegando anche la documentazione necessaria all'individuazione delle aree, dei confini, i dati catastali delle aree interessate, il piano particellare e l'elenco ditte coinvolte;

CONSIDERATO che, nella summenzionata nota del 19 marzo 2025, il Proponente ha precisato che le sopra richiamate modifiche progettuali riguardano:

- miglioramenti progettuali relativi alla gestione delle acque meteoriche e dell'invarianza idraulica a seguito di richieste di integrazione pervenute dalla Regione Toscana;

- l'aggiornamento progettuale relativo alle opere RTN della nuova SE 380/132 kV di Manciano da inserirsi in entra-esce sulla linea 380 kV "Montalto – Suvereto" e dell'ampliamento a 380/36 kV della stessa, le quali hanno ottenuto il Benestare tecnico da parte di Terna S.p.a. in data 28/10/2024;

VISTA la nota prot. MASE n. 0056139 del 25 marzo 2025, con la quale questa Amministrazione, alla luce delle summenzionate modifiche progettuali e della necessità di espletare il procedimento ex 327/2001, ha comunicato la presentazione di variante progettuale da parte della società SPHERA MISTRAL S.R.L. e ha contestualmente comunicato di aggiornare i termini di scadenza del procedimento a 45 giorni, rendendo altresì disponibile la documentazione di progetto integrata e aggiornata, elaborata dal Proponente;

VISTA la nota prot. MASE n. 0224561 del 27 novembre 2025, con la quale questa Amministrazione, considerato il Procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico relativa al territorio della ex "Tenuta Granducale di Montauto" nel Comune di Manciano", avviato a seguito della D.G.C. n. 31 del 13 febbraio 2024 del Comune di Manciano, e considerati ampiamente conclusi i termini del procedimento, ha invitato il Comune di Manciano, la Regione Toscana e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena Grosseto e Arezzo ad esprimere le proprie determinazioni in termini di assenso o dissenso, con eventuali prescrizioni o condizioni, nel termine di 10 giorni, informando che decorso infruttuosamente tale termine, si sarebbe proceduto all'acquisizione delle suddette determinazioni in regime di "silenzi-assenso" e si sarebbe disposta la conclusione del Procedimento, ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. MASE n. 0243452 del 22 dicembre 2025, con la quale questa Amministrazione ha comunicato agli enti convocati il nuovo link utile per consultare l'intera documentazione relativa al progetto, aggiornando i termini della conferenza a 15 giorni;

VISTA la nota prot. MASE n. 0123279 del 11 giugno 2026, con la quale questa Amministrazione ha comunicato la conclusione positiva della conferenza sopracitata (*Allegato 1*);

PRESO ATTO che nella sopra citata nota di conclusione dell'istruttoria:

- è richiamata la nota acquisita al prot. MASE n. 0231701 del 5 dicembre 2025, con la quale il Comune di Manciano ha informato che la Regione Toscana, con Decreto Dirigenziale n.



24100 del 18/11/2025, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 140 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004, l'area relativa alla "Zona ex Tenuta Granducale di Montauto sita nel territorio del Comune di Manciano (Grosseto)" di notevole interesse pubblico paesaggistico, ai sensi dell'art. 136, commi lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004", ed ha chiesto l'immediata archiviazione dell'istanza e l'emissione di un provvedimento negativo che inibisca l'intervento proposto;

- è altresì richiamata la successiva nota acquisita al prot. MASE n. 0000642 del 5 gennaio 2026, con la quale il Comune di Manciano ha espresso il proprio parere negativo e formulato prescrizioni;
- si richiamano le considerazioni contenute nei riscontri forniti dal proponente con note acquisite al prot. MASE n. 0007657 del 15 gennaio 2026, n. 0020680 del 2 febbraio 2026 e n. 0069172 del 30 marzo 2026;
- è adottata e comunicata, viste le risultanze dell'istruttoria, la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-quater della legge n. 241/90 rammentando altresì che ai sensi dell'art. 14-quinquies comma 1 della legge n. 241/90 e s.m.i. "avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente";
- è accolta, anche alla luce del nuovo orientamento normativo introdotto dal D.Lgs. 190/2024, la richiesta del Comune di Manciano di cui alla summenzionata nota acquisita al prot. MASE n. 0000642 del 5 gennaio 2026, di prevedere misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, e si dispone che la stipula di una Convenzione con il Comune interessato dal progetto costituirà una specifica prescrizione del presente decreto autorizzativo e dovrà essere stipulata prima dell'avvio dei lavori;

CONSIDERATO che, in seguito alla comunicazione di conclusione favorevole della Conferenza di servizi, non è pervenuta alcuna opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14 quinquies comma 1 della l. n. 241/1990 da parte di Amministrazioni dissenzienti preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini;

CONSIDERATO che, con specifico riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001, in seguito alla nota pec acquisita al prot. MASE n. 0124511 del 5 luglio 2024, con la quale il Proponente ha trasmesso il piano particellare di esproprio e richiesto contestualmente l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o imposizione di servitù, questa Amministrazione con nota prot. MASE n. 0207608 del 13 novembre 2024, ha provveduto ad avviare la relativa procedura ai sensi del D.P.R. 327/2001, precisando le diverse modalità di applicazione della norma in base al numero dei soggetti coinvolti e chiedendo al proponente di provvedere agli obblighi di pubblicità previsti per il caso specifico;

CONSIDERATO che, con successiva nota acquisita al prot. MASE n. 0004744 del 13 gennaio 2025, il Proponente, in seguito al rilascio del Benestare da parte di Terna s.p.a., ha trasmesso la modifica del piano particellare di esproprio;



CONSIDERATO che, con nota prot. MASE n. 0050954 del 18 marzo 2025, questa Amministrazione ha riavviato la procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio allegando l'avviso integrato e aggiornato;

CONSIDERATO altresì che, con nota prot. MASE n. 0105446 del 3 giugno 2025, il Proponente ha trasmesso il resoconto conclusivo con il quale è stata data evidenza dell'adempimento delle fasi di pubblicità previste e, nel caso specifico, è stato comunicato che:

- in data 31 marzo 2025 sono stati depositati presso gli uffici del Comune di Manciano (GR) l'Avviso di Pubblicazione dal MASE, il Piano Particellare di Esproprio e la Relazione tecnica dell'intervento e delle opere connesse;
- la documentazione depositata è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Manciano (GR) a partire dal giorno 1° aprile 2025, successivamente aggiornata in data 15 aprile 2025 al fine di facilitare la lettura della documentazione, ed è rimasta disponibile fino al 30 Maggio 2025 corrispondente al termine di decorso della pubblicazione;
- tra il 26 marzo 2025 e l'11 aprile 2025 sono state inviate, e correttamente consegnate, le raccomandate ai soggetti interessati dalla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- sono pervenute osservazioni da tre soggetti interessati che avvisano della presenza di contratti preliminari di compravendita e di costituzione di superficie e diritti di servitù con società terze, a cui il Proponente ha fornito prontamente riscontro chiarendo che le opere per le quali si prevede l'apposizione del vincolo preordinato (Opere RTN) sono funzionali ad una pluralità di iniziative e non possono pertanto essere considerate interferenti con le iniziative dei soggetti terzi citati dalla proprietà e che la presenza contratti con terze parti non altera in alcun modo il diritto della società di portare avanti il procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

CONSIDERATO altresì che, secondo il progetto presentato, è previsto l'interessamento di ulteriori aree per il recupero della viabilità locale;

RITENUTO, pertanto, con riferimento a quanto sopra richiamato, di dover inserire nel presente decreto autorizzativo una prescrizione per il Proponente relativa all'acquisizione, prima dell'avvio dei lavori, di concessione o altro atto di assenso da parte del relativo ente competente per le opere di cui sopra;

PRESO ATTO che, con nota acquisita al prot. MASE n. 0083337 del 5 maggio 2025, il Proponente ha trasmesso il Benestare tecnico di rispondenza al Codice di Rete di Terna (Codice Pratica n. 202301019), contenente l'indicazione che, che al fine di razionalizzare l'utilizzo delle strutture di rete, lo stallo 36 kV all'interno della stazione verrà assegnato in fase di progettazione esecutiva, e la documentazione delle opere utente trasmessa a Terna è conforme al progetto già trasmesso alla Conferenza dei Servizi;

CONSIDERATO che:

- con nota pec acquisita al prot. MASE n. 0083206 del 5 maggio 2025, e successivo aggiornamento con nota pec acquisite al prot. MASE n. 0224880 del 27 novembre 2025, il Proponente ha trasmesso la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;



- ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia, in data 1° luglio 2025, con prot. BDNA n. 0086350_20251201, sono stati inseriti nella Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia del Ministero dell'Interno i dati ai fini della disciplina antimafia ai sensi dell'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. decorso il termine di cui al comma 4 del medesimo art. 88 è possibile procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del medesimo Decreto legislativo;

DATO ATTO che con nota acquisita al prot. MASE n. 0224880 del 27 novembre 2025 il Proponente ha trasmesso apposita autocertificazione ai sensi del succitato art. 89;

VISTA la summenzionata nota acquisita al prot. MASE n. 0224880 del 27 novembre 2025, con la quale la Società SPHERA MISTRAL S.R.L. ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con riferimento alla clausola antipantouflage ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. *"[...] Di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell'Associazione di cui sopra, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto; Che è consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*;

PRESO ATTO che l'istanza è finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di Servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni;

CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

VISTI gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-bis, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;



CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

CONSIDERATO, in particolare, che nell'ambito della conferenza di servizi decisoria non è pervenuto il parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, che si ritiene acquisito tramite silenzio assenso dell'Ente, considerato altresì che, come evidenziato nella documentazione di progetto, l'opera non ricade in aree vincolate ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

RITENUTO quindi di poter procedere al rilascio dell'Autorizzazione unica sulla base di quanto emerso nel corso del procedimento;

RICHIAMATI i pareri, gli assensi ed i nulla-osta, alcuni con prescrizioni, acquisiti nel corso del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis* della Legge n. 241/90 e s.m.i., indicati nella nota di chiusura allegata, che formano parte integrante del presente decreto (Allegato 2) ed alla luce della positiva conclusione dell'istruttoria;

D E C R E T A

Art. 1 Autorizzazione

1. La Società SPHERA MISTRAL S.R.L. avente sede in Faenza (RA) - Via Vittori n. 20 - CAP 48018 - P.IVA n. 002737870390, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., alla realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico dell'energia elettrica (BESS) della potenza nominale di 100 MW AC, denominato "Manciano Tafone B", ubicato nel Comune di Manciano (GR) e delle relative opere connesse, come specificato ed in conformità al progetto preliminare presentato con l'istanza acquisita al prot. MASE n. 0046231 del 11 marzo 2024, successiva integrazione con nota acquisita al prot. MASE n. 0124511 del 5 luglio 2024, e successiva modifica trasmessa con nota acquisita al prot. MASE n. 0052435 del 19 marzo 2025.
2. Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 aprile 2002 n. 55 la presente autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le citate opere in conformità al progetto approvato, ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
3. La società SPHERA MISTRAL S.R.L. è autorizzata a richiedere, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., i provvedimenti per l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione e per l'occupazione temporanea delle aree occorrenti alla realizzazione delle opere in progetto.
4. Salva la conclusione di eventuali accordi bonari di cessione con i proprietari delle aree interessate, l'emanazione del decreto di esproprio e di costituzione di servitù sulle aree interessate dalle opere suddette deve avvenire entro 5 anni dalla data in cui diventa efficace il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13, comma 4, del citato D.P.R. n. 327/2001.



5. L'autorizzazione di cui al comma 1 è condizionata dal rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni di cui al successivo articolo 4 e di cui ai pareri contenuti nell'*Allegato 2* del presente decreto, formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento.
6. La presente autorizzazione è rilasciata sotto condizione risolutiva e sarà revocata ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. in caso di comunicazione antimafia interdittiva.

Art. 2

Progettazione delle opere

1. La realizzazione degli interventi avviene in conformità al progetto definitivo, predisposto in coerenza con il progetto preliminare presentato dalla Società SPHERA MISTRAL S.R.L. con l'istanza di cui all'art. 1, comma 1, integrato con le eventuali modifiche necessarie ad ottemperare alle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, di cui al successivo articolo 4 e di cui ai pareri contenuti nell'*Allegato 2* del presente decreto, rilasciate durante la Conferenza di Servizi.
2. In caso di necessità di varianti al progetto definitivo, da effettuare anche in corso d'opera, non rientranti nella fattispecie di cui all'allegato a), sezione II, lettera n) del D. Lgs. n.190/2024, e diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui al successivo articolo 4 e di cui ai pareri contenuti nell'*Allegato 2* del presente decreto, la Società SPHERA MISTRAL S.R.L. è tenuta a presentare relativa istanza alla Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi del D.Lgs. 190/2024 e s.m.i.
3. Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, la Società SPHERA MISTRAL S.R.L. provvede a trasmettere copia del progetto esecutivo "come costruito" alla Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Regione Toscana, al Comune di Manciano nonché a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne facessero esplicita richiesta.
4. Qualora alcune parti di impianto necessitino di essere realizzate in una fase successiva, il termine per la trasmissione del progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma precedente, si intende prorogato fino alla data del loro completamento.

Art. 3

Programma dei lavori

1. La Società SPHERA MISTRAL S.R.L. è tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Toscana nonché al Comune di Manciano, evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 4 e di cui ai pareri contenuti nell'*Allegato 2* del presente decreto.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo



articolo 4 e di cui ai pareri contenuti nell'Allegato 2 del presente decreto.

3. I lavori devono essere avviati entro 12 mesi dal momento in cui il presente provvedimento di autorizzazione diviene inoppugnabile a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale. Detto termine deve intendersi *al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare* secondo quanto previsto dall'art. 1 quater, commi 1 e 2 del Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i.
4. La Società SPHERA MISTRAL S.R.L. è tenuta a realizzare le attività autorizzate in conformità al cronoprogramma presentato, ovvero entro 16 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1.
5. Nel caso in cui sia necessaria una proroga del termine di cui al comma 4, Società SPHERA MISTRAL S.R.L. è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Art. 4 Prescrizioni

1. La Società SPHERA MISTRAL S.R.L. è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso.
2. La Società SPHERA MISTRAL S.R.L. è tenuta al rispetto delle **prescrizioni/condizioni** previste da enti/società/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validità della presente autorizzazione, contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (*Allegato 2*).
3. La Società SPHERA MISTRAL S.R.L. è tenuta a comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi:
 - a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia unitamente al progetto di rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto;
 - b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato;
 - c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 3, comma 1.
4. Ai fini di cui al comma 3, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, La Società SPHERA MISTRAL S.R.L. è tenuta a trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonché alla Regione Toscana, al Comune di Manciano un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.
5. La Società SPHERA MISTRAL S.R.L. prima dell'avvio dei lavori è tenuta a trasmettere



all'Ispettorato Territoriale competente la dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica, corredata da una dettagliata relazione a firma del professionista abilitato e dagli elaborati progettuali che attestino la conformità degli impianti, unitamente all'atto di sottomissione (per le sole condutture di energia elettrica).

6. La Società SPHERA MISTRAL S.R.L., prima dell'avvio dei lavori, è tenuta alla stipula di una Convenzione con il Comune di Manciano finalizzata a prevedere misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale.
7. La Società SPHERA MISTRAL S.R.L., prima dell'avvio dei lavori, è tenuta ad acquisire la concessione o altro opportuno atto di assenso da parte del relativo ente competente per l'interessamento di strada pubblica come indicato nel piano particellare allegato al progetto presentato.

Art. 5 **Pubblicazione e ricorsi**

1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (<http://www.mase.gov.it>).
3. Ai sensi dell'art. 135 c.p.a., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale esclusivamente al TAR Lazio entro e non oltre 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Marilena Barbaro)



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Dipartimento per l'Energia Direzione Generale Fonti energetiche e Titoli Abilitativi

VISTO il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., e, in particolare, l'art. 1, in base al quale gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, i sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare in aree non industriali in configurazione “stand alone”, o da realizzare all'interno di centrali superiori ai 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTO il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e s.m.i., recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico e la delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTI il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivi Decreti del 9 novembre 2016 e del 2 gennaio 2023, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007, concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico, oggi Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.);

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;

VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., che ha modificato ed integrato il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., introducendo l'acquisizione dell'Intesa regionale su proposta ministeriale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

VISTO il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i. recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia, ed in particolare:

- l'art. 1 quater, comma 1, secondo il quale l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro



dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunicati di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa;

- l'art. 1 quater, comma 2, in cui è stabilito che il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare;

VISTO il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ha istituito il Ministero della Transizione Ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;

VISTO altresì il Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della Transizione Ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTO il Decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” convertito con modifiche dalla legge n. 41 del 21 aprile 2023, privo di norme transitorie e quindi immediatamente cogenti anche per i procedimenti in corso, ed, in particolare, l'articolo 47, comma 3-*bis* secondo cui i sistemi di accumulo elettrochimico *stand alone* sono autorizzati secondo le disposizioni dell'art. 12 del d.lgs. n.387/2003 che non prevede il rilascio dell'Intesa Regionale;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;

VISTO il Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 recante “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118” e, in particolare, l'articolo 15, comma 2, che prevede l'applicazione della previgente normativa di cui al Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7 e all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alle procedure in corso;

VISTA la nota pec acquisita al prot. MASE n. 0139940 del 5 settembre 2023 con cui la Società S2SE Cinque S.r.l. (di seguito: il Proponente), ai sensi del DL 7/2002 e s.m.i., ha presentato istanza di Autorizzazione Unica per la realizzazione di un impianto di accumulo della potenza di 48 MW denominato “Bisaccia 3” nel Comune di Bisaccia (AV) e delle relative opere connesse;

VISTA la nota prot. MASE n. 0205163 del 14 dicembre 2023, con cui questa Amministrazione, a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha:

- avviato il relativo procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e s.m.i. e del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., per la realizzazione di un impianto di



accumulo della potenza di 48 MW denominato “Bisaccia 3” nel Comune di Bisaccia (AV) e delle relative opere connesse;

- indetto la conferenza di servizi in modalità decisoria, ai sensi dell’articolo 14-*bis* della legge n. 241/90 e s.m.i.;

CONSIDERATO che con successiva nota pec acquisita al prot. MASE n. 0091309 del 17 maggio 2024 il Proponente ha trasmesso come integrazione volontaria un aggiornamento della documentazione di progetto consistente in una modifica del percorso del cavidotto di connessione a seguito del cambiamento dell’ubicazione del futuro ampliamento della Stazione Elettrica RTN a 380/150 kV denominata “Bisaccia”;

CONSIDERATO altresì che, con successive note pec acquisite ai prott. MASE n. 0068556 del 10 aprile 2025 e n. 0076291 del 22 aprile 2025 il Proponente ha, rispettivamente:

- comunicato di aver apportato modifiche non sostanziali al layout di progetto con lo scopo di adeguarlo ai requisiti richiesti dalle Linee Guida per la progettazione, realizzazione ed esercizio di sistemi di Accumulo di Energia Elettrica, emanate in data 23.12.2024 dal Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ai fini dell’espressione del parere da parte del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino;
- trasmesso il Benestare tecnico di rispondenza al Codice di rete del 3 marzo 2025 ricevuto da Terna S.p.A. (codice pratica 202301453);
- chiesto di includere nell’istanza di Autorizzazione Unica anche il futuro ampliamento della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 380/150kV di Bisaccia e i relativi raccordi aerei per l’inserimento dello stesso in entra-esce alla linea Bisaccia - Deliceto 380 kV, configurandosi la medesima quale istanza di variante progettuale;

VISTA la nota prot. MASE n. 0094704 del 19 maggio 2025 con cui questa Amministrazione, alla luce degli aggiornamenti progettuali, ha aggiornato i termini di scadenza del procedimento e ha reso disponibile nella conferenza di servizi la documentazione di progetto integrata e aggiornata dal Proponente comprensiva del progetto sulle opere di rete;

VISTA la nota prot. MASE n. 0144398 del 30 luglio 2025, con cui questa Amministrazione ha comunicato la conclusione positiva della conferenza sopracitata (*Allegato 1*);

VISTO che con Decreto n. 55/52/2025 del 7 agosto 2025 di questa Direzione sono stati autorizzati ad altra società la realizzazione e l’esercizio di un impianto di accumulo di energia elettrica della potenza di 30 MW comprensivo anche del succitato ampliamento della SE di Trasformazione della RTN a 380/150 kV denominata “Bisaccia”, tramite una nuova Stazione Elettrica di trasformazione 380/36 kV da collegare in entra-esce sulla esistente linea 380 kV “Bisaccia-Deliceto” mediante due raccordi aerei a 380 kV della lunghezza di 1718 metri (lato Bisaccia) e 1816 metri (lato Deliceto);

VISTO il Decreto Direttoriale n. 55/56/2025 del 18 agosto 2025 della Direzione Generale Fonti energetiche e Titoli Abilitativi del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con cui al Proponente è stata rilasciata l’Autorizzazione Unica ai sensi del DL 7/2002 e s.m.i. per la realizzazione di un impianto di accumulo della potenza di 48 MW denominato “Bisaccia 3” nel Comune di Bisaccia (AV) e delle relative opere connesse;



DATO ATTO che nelle premesse del citato Decreto n. 55/56/2025 è stato indicato che l'impianto di accumulo della potenza di 48 MW e le relative opere connesse saranno realizzati in aree agricole del Comune di Bisaccia (AV) ed è prevista la realizzazione di:

- sistema di accumulo costituito da:
 - n. 120 container batterie di capacità 3,73 MWh;
 - n. 10 trasformatori ausiliari da 60 KVA ciascuno;
 - n. 10 skid PCS, costituiti da 2 container PCS da 10 piedi e un container trasformatore STS da 6,3MVA da 20 piedi;
 - n. 1 cabina generale BESS dove avverrà l'elevazione a 36 kV mediante trasformatore elevatore 36/30 kV;
 - locali delle apparecchiature di controllo, misura, alimentazione dei servizi ausiliari, locali ufficio e magazzino;
 - n. 3 container per uso magazzino/deposito pezzi di ricambio/vano tecnico da 20 piedi;
 - n. 2 container per trasformatori ausiliari;
 - n. 1 control room;
- opere di connessione costituite da:
 - linea di cavidotto AT a 36 kV di collegamento dell'impianto all'ampliamento della stazione elettrica Terna di Bisaccia (*opere utente*);
 - ampliamento della Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN a 380/150 kV denominata "Bisaccia", tramite una nuova Stazione Elettrica di trasformazione 380/36 kV da collegare in entra-esce sulla esistente linea 380 kV "Bisaccia-Deliceto" mediante due raccordi aerei a 380 kV della lunghezza di 1718 metri (lato Bisaccia) e 1816 metri (lato Deliceto) (*opere di rete*);

DATO ATTO, altresì, che questa Amministrazione, ha ritenuto di stralciare dal citato Decreto n. 55/56/2025 del 18 agosto 2025 rilasciato al Proponente, la parte del progetto afferente all'ampliamento della SE di Trasformazione della RTN a 380/150 kV "Bisaccia", tramite la nuova SE di trasformazione 380/36 kV da collegare in entra-esce sulla esistente linea 380 kV "Bisaccia-Deliceto" mediante i due relativi raccordi aerei a 380 kV, in quanto già autorizzata ad altra società col menzionato D.D. n. 55/52/2025 del 7 agosto 2025;

VISTA la nota prot. n. 0231735 del 18 settembre 2025 acquisita in pari data al prot. MASE n. 0171664 con cui il Proponente ha richiesto a questa Amministrazione di essere autorizzato anche alla realizzazione della parte di progetto relativa all'ampliamento della SE di Trasformazione della RTN a 380/150 kV "Bisaccia", tramite la nuova SE di trasformazione 380/36 kV da collegare in entra-esce sulla esistente linea 380 kV "Bisaccia-Deliceto" mediante i due relativi raccordi aerei a 380 kV, già oggetto di stralcio, in quanto l'incertezza circa i tempi di esecuzione delle attività di realizzazione delle citate opere di connessione da parte della prima società (autorizzata col D.D. n. 55/52/2025 del 7 agosto 2025) rischia di pregiudicare il rispetto da parte del Proponente degli obblighi assunti in riferimento al MACSE;

CONSIDERATO che la parte di progetto afferente al citato ampliamento della SE di Trasformazione della RTN a 380/150 kV denominata "Bisaccia", tramite una nuova Stazione Elettrica di trasformazione 380/36 kV da collegare in entra-esce sulla esistente linea 380 kV "Bisaccia-Deliceto" mediante due raccordi aerei a 380 kV della lunghezza di 1718 metri (lato Bisaccia) e 1816 metri (lato Deliceto) era stata valutata ed approvata dalle Amministrazioni ed enti coinvolti nella conferenza di servizi conclusasi positivamente con la citata nota prot. MASE n. 0144398 del 30 luglio 2025;



DATO ATTO, inoltre, che la procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del DPR n. 327/2001, già espletata, ha riguardato anche le aree interessate del progetto del futuro ampliamento della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 380/150kV di Bisaccia e dei relativi raccordi aerei;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la richiesta del Proponente di essere autorizzato anche alla realizzazione delle opere già oggetto di stralcio (dal menzionato D.D. n. 55/56/2025 del 18 agosto 2025), alla luce del fatto che il progetto di tali opere era stato già valutato positivamente durante la conferenza di servizi e che la procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio già espletata aveva riguardato la totalità delle aree interessate dal progetto;

VISTA la nota pec acquisita al prot. MASE n. 0171666 del 18 settembre 2025 con cui il Proponente ha comunicato una variazione nella compagine e nei dati societari ed ha allegato la relativa visura;

CONSIDERATO che:

- con nota pec acquisita al prot. MASE n. 0046477 del 2 marzo 2026 il Proponente ha trasmesso la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;
- ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia, in data 9 marzo 2026 con prot. BDNA prot. n. 0083740_20260309 sono stati inseriti nella Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia del Ministero dell'Interno i dati ai fini della disciplina antimafia ai sensi dell'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. decorso il termine di cui al comma 4 del medesimo art. 88 è possibile procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del medesimo Decreto Legislativo;

DATO ATTO che con la citata nota acquisita al prot. MASE n. 0046477 del 2 marzo 2026 il Proponente ha trasmesso apposite autocertificazioni ai sensi del succitato art. 89;

VISTA la summenzionata nota acquisita al prot. MASE n. 0046477 del 2 marzo 2026 con cui la Società S2SE Cinque S.r.l. ha, altresì, dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con riferimento alla clausola *antipantouflage* ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. *“di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti della Società di cui sopra, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto”* e che *“è consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*;

VISTI gli atti d'ufficio;



RITENUTO, quindi, per quanto sopra richiamato di dover integrare il citato Decreto Direttoriale n. 55/56/2025 del 18 agosto 2025 con l'autorizzazione alla realizzazione del progetto sulle opere di rete, così come valutato ed approvato dalle Amministrazioni ed enti coinvolti nella conferenza di servizi conclusasi positivamente;

D E C R E T A

Art. 1

Autorizzazione delle opere di rete

1. La Società S2SE Cinque S.r.l. avente sede in Corso di Porta Vittoria n. 4 – 20122, Milano (MI) - codice fiscale/p.iva n. 17215241005, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., alla realizzazione delle opere di ampliamento della Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN a 380/150 kV denominata “Bisaccia”, tramite una nuova Stazione Elettrica di trasformazione 380/36 kV da collegare in entra-esce sulla esistente linea 380 kV “Bisaccia-Deliceto” mediante due raccordi aerei a 380 kV della lunghezza di 1718 metri (lato Bisaccia) e 1816 metri (lato Deliceto), necessarie al collegamento alla RTN dell'impianto di accumulo elettrochimico della potenza di 48 MW denominato “Bisaccia 3” nel Comune di Bisaccia (AV) già autorizzato con D.D. n. 55/56/2025 del 18 agosto 2025, come specificato ed in conformità al progetto preliminare presentato con l'istanza di cui alla nota pec acquisita al prot. MASE n. 0139940 del 5 settembre 2023 e alle successive integrazioni acquisite ai prott. MASE n. 0091309 del 17 maggio 2024, n. 0068556 del 10 aprile 2025 e n. 0076291 del 22 aprile 2025.
2. Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 aprile 2002 n. 55 la presente autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le citate opere in conformità al progetto approvato, ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
3. La Società S2SE Cinque S.r.l. è autorizzata a richiedere, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., i provvedimenti per l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione, per la costituzione del diritto di servitù e per l'occupazione temporanea anche delle aree occorrenti alla realizzazione delle opere oggetto della presente autorizzazione integrativa.
4. Salva la conclusione di eventuali accordi bonari di cessione con i proprietari delle aree interessate, l'emanazione del decreto di esproprio e di costituzione di servitù sulle aree interessate dalle opere suddette deve avvenire entro 5 anni dalla data in cui diventa efficace il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13, comma 4, del citato D.P.R. n. 327/2001.
5. L'autorizzazione di cui al comma 1 è condizionata dal rispetto di tutte le disposizioni già formalizzate nel citato D.D. n. 55/56/2025 del 18 agosto 2025, comprese tutte le prescrizioni di cui all'art. 4 del suddetto decreto.
6. La presente autorizzazione è rilasciata sotto condizione risolutiva e sarà revocata ai sensi dell'art. 88, comma 4-*bis*, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. in caso di comunicazione antimafia interdittiva.

Art. 2

Pubblicazione e ricorsi

1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento



sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (<http://www.mase.gov.it>).
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro e non oltre 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Marilena Barbaro)